SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

623ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980: norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonchè della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970» **(2061)**:

FIORET *(DC), relatore* ..... *Pag.* 6

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura nella città di Mosca ed un centro culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989» **(2464)** (*Relazione orale*):

GRAZIANI *(DC), relatore* 10, 12

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 12

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989» **(2616)**:

FIORET *(DC), relatore* ..... *Pag.* 13

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989» **(2691)** 14

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989» **(2699)**:

GRAZIANI *(DC), relatore* 15
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 15

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989» **(2700)**:

GRAZIANI *(DC), relatore* 16
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 16
GIUSTINELLI *(Com.-PDS)* 17

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988 **(2701)**:

GRAZIANI *(DC), relatore* 19
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 19

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990» **(2702)**:

GRAZIANI *(DC), relatore* 20
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 20

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989» **(2744)**:

FIORET *(DC), relatore* ..... *Pag.* 22
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 22

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e dell'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a Praga il 30 gennaio 1988» **(2745)**:

FIORET *(DC), relatore* 23
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 23

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990» **(2746)**:

ORLANDO *(DC), relatore* 24
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 24

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989» **(2754)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BOFFA *(Com.-PDS)* 26
FIORET *(DC), relatore* 26
* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 26

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988» **(2755)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BOFFA *(Com.-PDS)* 28, 30
FIORET *(DC), f.f. relatore* 28
* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 29

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989» **(2756)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

FIORET *(DC), relatore* ..... *Pag.* 30
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 30

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989» **(2757)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

GRAZIANI *(DC), relatore* 31
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 32

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del primo e del secondo protocollo, firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988, relativi all'attribuzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della competenza in materia di interpretazione della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali» **(2761)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

FIORET *(DC), relatore* 33
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 33

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988» **(2763)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

GRAZIANI *(DC), relatore* 34
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 34

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989» **(2764)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

ORLANDO *(DC), relatore* ..... *Pag.* 35
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 35

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione» **(2767)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

FIORET *(DC), relatore* 36
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 36

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989» **(2769)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

ROSATI *(DC), relatore* 38
* VITALONE, *sottosegretario di stato per gli affari esteri* 38

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988» **(2770)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

ROSATI *(DC), relatore* 39

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989 **(2771)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

GRAZIANI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 40

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989» **(2759)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

GRAZIANI *(DC), relatore* 42

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 2760, 2762, 2766, 3099 e 3100:

PRESIDENTE 42

Discussione e approvazione:

«Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione» **(2760)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

GRAZIANI *(DC), relatore* 43

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 43

Discussione e approvazione:

«Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione» **(2762)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

FIORET *(DC), relatore* 45

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 45

Approvazione:

«Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione» **(2766)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

GRAZIANI *(DC), relatore* 46

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 46

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990» **(3099)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

GRAZIANI *(DC), relatore* 48

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* ..... *Pag.* 48

BOFFA *(Com-PDS)* 49

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonchè delle dichiarazioni dei 22 Stati Parte emesse alla Conferenza straordinaria del 14 giugno 1991» **(3100)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

GRAZIANI *(DC), relatore* 50

PIERALLI *(Com.-PDS)* 51, 69

FIORET *(DC), f.f. relatore* 55

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 55

BOFFA *(Com.-PDS)* 63

* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 65

SANESI *(MSI-DN)* 67

ORLANDO *(DC)* 67

Discussione:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1991)» **(2931)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

TAGLIAMONTE *(DC)* 70

GALEOTTI *(Com.-PDS)* 73

* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 75

ACONE *(PSI), relatore* 78

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 81

Annunzio di presentazione 81

Assegnazione 82

Nuova assegnazione 84

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 85

Presentazione di relazioni 85

Apposizione di nuove firme 86

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 86

Trasmissione di documenti 87

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 88

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 88

ENTI PUBBLICI

Trasmissione di documenti 88

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DIONISI, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beorchia, Bo, Boggio, Bompiani, Busseti, Butini, Carta, Cattanei, Colombo, Colombo Svevo, De Cinque, Elia, Evangelisti, Fontana Walter, Gambino, Giacchè, Leone, Mariotti, Modugno, Pisanò, Ranalli, Sanna, Scivoletto, Sirtori, Vecchietti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Parisi, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare per il Consiglio d'Europa; Zecchino, Agnelli Arduino e Gianotti, a Bruxelles, nell'ambito dei periodici contatti fra Parlamento nazionale e Parlamento europeo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980: norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonchè della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 28 maggio 1970» (2061)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei

minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980: norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonchè della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 28 maggio 1970».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

FIORET, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonchè la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della Convenzione di Lussemburgo e dall'articolo 43 della Convenzione de l'Aja.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - è autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonchè dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonchè dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della Pubblica amministrazione e

della Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle Convenzioni di cui al comma 1.

3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e registro e da ogni altra spesa e diritto.

4. Il Ministero di grazia e giustizia – Ufficio per la giustizia minorile – è altresì designato come autorità centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

È approvato.

Art. 4.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.

4. L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere, è di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.

È approvato.

Art. 5.

1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.

2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potestà parentale sul minore o,

in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in Italia, la decisione è adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.

4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorità centrale.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione è trasmessa all'autorità centrale per i provvedimenti di competenza.

7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni è ammesso il ricorso per cassazione.

È approvato.

Art. 6.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione è deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale è ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

3. Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore dalla Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perchè sia proposto il

ricorso di cui al comma 2. Il ricorso è presentato senza ritardo. La decisione è deliberata nel termine di cui al comma 2.

4. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

È approvato.

Art. 7.

1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980.

2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.

3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale, e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.

4. Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

5. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

6. È fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della Convenzione di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1990, 1991 e 1992, pari a lire 100 milioni annue, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2464.

PRESIDENTE. Al senatore Graziani, che sostituisce il relatore è concessa l'autorizzazione alla relazione orale prevista dall'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 2464, recante:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura nella città di Mosca ed un centro culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989».

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura nella città di Mosca ed un centro culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989» (2464)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura nella città di Mosca ed un centro culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989».

GRAZIANI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, l'accordo tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche - si immagina oggi possa essere la nuova e non ancora ben identificata unità statuale che

sostituisce l'Unione Sovietica - prevede un'istituto di cultura italiana nella città di Mosca e di un centro culturale informativo dell'Unione Sovietica a Roma. Il vantaggio di entrambe le parti mi sembra che si evidenzi da sè, nell'interesse che hanno l'Italia e l'Unione Sovietica (o l'entità statuale che succede l'Unione Sovietica) di sviluppare i loro rapporti culturali. Le tradizioni artistiche, filosofiche, umanistiche che abbiamo in comune suggeriscono la ratifica di questo accordo.

È stato presentato all'articolo 3, su suggerimento contenuto nel parere della 5ª Commissione, un emendamento del relatore che sposta la copertura finanziaria al 1991.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in titolo.

DIONISI, *segretario*:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, che l'articolo 3, primo comma, sia formulato come segue: "All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali'"».

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura nelle città di Mosca ed un centro culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"».

3.1 IL RELATORE

Il relatore ha facoltà di illustrare l'emendamento 3.1.

GRAZIANI, *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, è già stato illustrato a sufficienza nel mio precedente intervento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Goerno a pronunciarsi sull'emendamento.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si dichiara a favore dell'emendamento e ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989» (2616)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

FIORET, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989» (2691)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989».

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale ed il relatore e il rappresentante del Governo non chiedono la parola, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici,

anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unità. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989» (2699)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.300.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989» (2700)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.952.000.000 per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto a nome dei senatori del PDS per evidenziare un problema

che è già stato dibattuto nella Commissione di merito, ma che tuttavia riteniamo meritevole di essere riproposto in Aula. Si tratta in sostanza di quell'aspetto della ratifica al nostro esame che prevede la diffusione, prima nella zona di Cracovia e poi nel resto della Polonia, esclusivamente dei programmi messi in onda dalla prima rete nazionale della RAI.

Nelle motivazioni che sostengono questa proposta c'è anche quella che si riferisce ad una richiesta specifica in tal senso avanzata dal Governo della Polonia e segnatamente dal Governo che era in carica nel 1989. Questa argomentazione, a mio avviso, non ci consente di superare un'obiezione di fondo, quella relativa alle modalità stesse del nostro intervento. Come è stato osservato, più che d'una sorta di scambio bilaterale, qui si tratta di un'attività promozionale della prima rete, sostenuta anche da consistenti risorse dello Stato; il quale, a questo proposito, erogherà un contributo a favore della RAI, sulla base della convenzione che attualmente è in vigore con la concessionaria stessa.

La nostra obiezione evidentemente non è tesa a diminuire il valore dell'iniziativa, le cui finalità più ampie ci sono presenti, soprattutto per quanto concerne la promozione della cultura italiana in quella parte del continente. E tuttavia noi riteniamo che sarebbe stato più giusto, più corretto, sotto vari punti di vista sostanziali, agire in modo da consentire con la diffusione di programmi trasmessi dall'Italia e captati via satellite, segnali anche delle altre reti.

Tale argomentazione a mio avviso, non può essere superata dalle considerazioni relative alla specificità della richiesta che ci è stata avanzata dalla Polonia. Intendo riferirmi, in particolare, al contenuto dell'articolo 1 della legge n. 103 del 1975, cioè la legge vigente al momento in cui veniva sottoscritta la convenzione. Il comma 2 dell'articolo 1 recita testualmente: «L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono princìpi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo».

Ora, a nessuno può sfuggire il significato più profondo di questa precisa puntualizzazione operata dal legislatore sin dal 1975. Ritengo che coerentemente - sulla base di questo ma anche dei princìpi che sono stati successivamente confermati dalla legge n. 223 del 1990 - da parte italiana si sarebbe dovuto agire per impostare, dapprima, o modificare, successivamente, l'accordo con la Polonia: a nostro avviso, questa esigenza di carattere generale è posta da una determinazione di legge alla quale credo non ci si possa sottrarre.

Abbiamo visto che l'accordo prevede per il futuro la possibilità di migliorare determinate parti dell'intesa, non soltanto per quanto riguarda la diffusione del segnale della prima rete. Voglio raccomandare in questa sede, in particolare al sottosegretario per gli affari esteri, senatore Vitalone, di tenere nella debita considerazione le indicazioni che scaturiscono dalla legge n. 103 e dalla legge n. 223 del 1990, affinchè nella prossima occasione il nostro paese possa operare per una integrazione del dispositivo che adesso ci apprestiamo a votare.

Per queste ragioni il voto dei senatori del Gruppo comunista-PDS non potrà che essere di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988» (2701)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando la approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.900.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990» (2702)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990» .

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando all'Aula l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.200.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989» (2744)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

FIORET, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo.

È approvato.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica «Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile», è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e dall'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a Praga il 30 gennaio 1988» (2745)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e dall'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a Praga il 30 gennaio 1988».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

FIORET, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e dell'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a Praga il 30 gennaio 1988.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45.000.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990» (2746)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

ORLANDO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando all'Assemblea la votazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo medesimo.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989» (2754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Boffa. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, non abbiamo obiezioni alla convenzione sottoposta alla nostra ratifica. Volevo però avere l'assicurazione da parte del Governo che al momento in cui questa ratifica sarà presentata e si avrà lo scambio degli strumenti col Governo del Kuwait il Governo italiano si farà interprete di quei sentimenti che sono già stati ampiamente espressi dalla 3ª Commissione del Senato e che sono sentimenti di grave preoccupazione per la situazione esistente nel Kuwait.

Il Governo del Kuwait sa benissimo che si è combattuta una guerra per l'indipendenza del suo paese e - almeno così si sperava - per lo sviluppo di un regime democratico. Invece, ci troviamo di fronte a una situazione in cui una grande massa di cittadini kuwaitiani viene sottoposta a persecuzioni, arresti, impossibilità di trovare lavoro; molto spesso questi cittadini vengono cacciati dal paese in base non alla constazione del mancato rispetto delle leggi ma semplicemente perchè appartenenti ad un gruppo etnico - in particolare i palestinesi - che viene accusato in blocco, ingiustamente, di collaborazione con l'occupazione iracheno. Dico ingiustamente perchè tutti sanno che una parte notevole della popolazione palestinese si è battuta contro gli occupanti e ha fatto parte della resistenza all'occupazione irachena.

Pertanto, chiederei al Governo che ci dia rassicurazioni che questi sentimenti siano espressi al Governo del Kuwait nel momento dello scambio degli strumenti di ratifica; in caso contrario il nostro Atto di ratifica rischierebbe di suonare come avallo alla situazione interna del Kuwait che non può soddisfarci, così come tutti i Gruppi politici hanno detto in sede di dibattito in Commissione affari esteri.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FIORET, *relatore*. Signor Presidente, come relatore debbo confermare quanto esposto nella relazione, vale a dire che la Convenzione tra l'Italia ed il Kuwait riproduce sostanzialmente la clausole aggiornate nel modello predisposto dal Comitato OCSE per la convenzioni-tipo adottate dai paesi membri.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal senatore Boffa, essa è di ordine politico, per cui credo spetti al Governo dare una risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, vorrei confermare al senatore Boffa che quanto ha già costituito oggetto del dibattito parlamentare il 25 settembre scorso, proprio in occasione della discussione del disegno di legge di ratifica, sarà tenuto presente - così come le raccomandazioni che egli svolgeva stamane - da parte del Governo italiano in occasione dello scambio degli strumenti di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988» (2755) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Boffa. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare a nome del mio Gruppo sulla ratifica ed esecuzione dell'accordo con il comando supremo alleato dell'Atlantico riguardante il centro che si trova a La Spezia (Centro di ricerca sottomarina) perchè, come già avevamo sottolineato in Commissione, noi non possiamo approvare questo Accordo: ciò non perchè siamo pregiudizialmente contrari ai contenuti dell'Accordo stesso, ma perchè non siamo posti in grado di valutare appieno che cosa questo accordo rappresenti realmente.

In particolare, vi sono due punti sui quali vorrei attirare l'attenzione dei colleghi e del Governo. Il primo punto riguarda una richiesta che il nostro Gruppo ha fatto molte volte, cioè di poter conoscere esattamente quali sono le installazioni militari alleate e straniere direttamente nel nostro Paese, e, soprattutto, sulla base di quali accordi queste installazioni funzionano. La cosa riguarda in modo particolare anche il SACLANTCEN.

Il secondo punto, che è un po' conseguenza del primo - un secondo punto sul quale altri colleghi di altri Gruppi politici avevano espresso riserve nella discussione in Commissione e avevano chiesto chiarimenti al Governo - riguarda la natura delle attività svolte dal Centro per cui ci viene chiesto oggi di ratificare l'accordo di convenzione con il comando supremo dell'Atlantico. Noi vorremmo capire che tipo di ricerche vengono condotte da questo centro e in quali forme, sapendo benissimo che la dizione «ricerche sottomarine» è una dizione troppo generale e può comportare anche atti allarmanti da diversi punti di vista, sia per quanto riguarda la difesa dell'ambiente sia per quanto riguarda gli stessi problemi connessi con la sicurezza e con la politica estera del Governo italiano.

Io chiederei anche su questo punto che il Governo desse quelle risposte che aveva già promesso in Commissione.

Vorrei semplicemente aggiungere che questa nostra richiesta di chiarimenti che, ove non soddisfatta, ci indurrà a non approvare la Convenzione, non implica nessun atteggiamento nostro di ostilità alla NATO; noi rispettiamo gli accordi, che conosciamo, con la NATO; siamo favorevoli al fatto che la politica di difesa italiana si svolga in un quadro integrato che la NATO oggi rappresenta. Vorremmo, però, ripeto, che questo avvenisse alla luce del sole e quindi con maggiore informazione nei confronti del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

FIORET, *f.f. relatore*. Signor Presidente, è il Governo che deve dare i chiarimenti che aveva già promesso in Commissione.

PRESIDENTE. Anche lei, quindi, si rimette al Governo.

FIORET, *f.f. relatore*. Sì, signor Presidente. Per quanto riguarda la rimanente parte, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, intervengo sperando che queste note siano esaustive della domanda posta dal senatore Boffa.

Voglio chiarire che il personale attualmente impiegato nel Centro di ricerca sottomarina di Saclant ammonta a 218 addetti e non è aumentato dalla data della firma dell'accordo sino ad oggi.

L'Italia, oltre ad ospitare il Centro presso le strutture della Commissione della marina per gli esperimenti sul materiale di guerra («Mariperman») di San Bartolomeo, partecipa alle attività del Centro con un totale di 163 unità tra scienziati, tecnici e impiegati amministrativi. La Marina militare destina un ufficiale presso il Centro in qualità di addetto alla sicurezza.

Il programma scientifico del Centro viene deciso delle competenti autorità militari alleate, d'intesa con il Comitato scientifico dei rappresentanti nazionali. Il programma in questo modo definito è un programma di ricerca applicata, volto soprattutto ad esplorare le potenzialità dei nuovi sistemi di scoperta e localizzazione di sommergibili e mine subacquee.

È importante notare che il Centro, nel corso delle sue ricerche, non si spinge mai oltre la fase di definizione concettuale di questi sistemi, dal momento che spetta ad ogni paese alleato utilizzare il risultato delle ricerche per i propri programmi industriali.

Data l'importanza dei sistemi di rilevamento acustico nelle operazioni anti-sommergibile e anti-mine, una gran parte dell'attività di ricerca del centro è dedicata all'acustica dell'ambiente sottomarino.

Da ultimo, il nuovo concetto strategico dell'Alleanza atlantica, approvato dal vertice di Roma, ribadisce al paragrafo 49/B, tra le missioni essenziali delle forze marittime degli alleati, quella di salvaguardare le linee di comunicazione marittima degli alleati stessi. Da qui l'esigenza di una adeguata ricerca scientifica per mantenere aggiornate le potenzialità dei membri dell'Alleanza in materia di difesa subacquea.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passiamo alla votazione finale.

BOFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Poichè non posso dirmi soddisfatto della risposta del Governo – in particolare per quanto riguarda la prima delle due obiezioni da noi sollevate e in gran parte anche per la seconda – annuncio che il nostro Gruppo si asterrà dal voto su questa ratifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989» (2756) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

FIORET, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia

sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989» (2757) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 1989;

b) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 16 febbraio 1989;

c) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione Svizzera dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 20 marzo 1989;

d) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Svezia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 12 aprile 1989;

e) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Norvegia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 19 aprile 1989;

f) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 31 maggio 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del primo e del secondo protocollo, firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988, relativi all'attribuzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della competenza in materia di interpretazione della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali» (2761) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del primo e del secondo protocollo, firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988, relativi all'attribuzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della competenza in materia di interpretazione della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

FIORET, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il primo protocollo tra gli Stati membri della CEE concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) e il secondo protocollo tra le stesse parti che attribuisce alla Corte di giustizia alcune competenze per l'interpretazione della citata convenzione di Roma, ambedue firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6 del primo protocollo e dall'articolo 3 del secondo protocollo.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988» (2763) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Gorverno.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989» (2764) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

ORLANDO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione» (2767)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

FIORET, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del protocollo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989» (2769) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a

seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

ROSATI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 26 maggio 1987;

b) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica libanese dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1987;

c) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e lo Stato di Israele dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987;

d) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica araba siriana dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 16 giugno 1988;

e) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;

f) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione Svizzera dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;

g) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 26 luglio 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988» (2770) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

ROSATI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati

membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989» (2771) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della convenzione medesima.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989» (2759) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 2760, 2762, 2766, 3099 e 3100

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, al senatore Graziani per i disegni di legge nn. 2760, 2766, 3099 e 3100 ed al senatore Fioret per

il disegno di legge n. 2762, è concessa l'autorizzazione alla relazione orale, prevista dall'articolo 77, secondo comma, del Regolamento.

Approvazione del disegno di legge:

«Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione» (2760) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Signor Presidente, è stato costituito un Gruppo di studio internazionale sul nickel, negoziato in sede UNCTAD, su iniziativa di alcuni paesi produttori, quali il Canada e l'Australia. L'importanza del Gruppo si sottolinea in particolare per i problemi che derivano dalla cooperazione internazionale in questo settore, cercando di migliorare l'informazione sulla economia del prodotto, in modo da servire da ambito per le consultazioni intergovernative sempre su questo minerale.

Vorrei sottolineare il problema del prezzo delle materie prime e l'importanza che ha la conoscenza del suo modo di formarsi; quindi, va rilevata l'importanza di questo Gruppo di studio al quale il nostro paese partecipa.

L'accordo entra in vigore con la nostra ratifica, poichè si è raggiunto il numero sufficiente di ratifiche da parte dei paesi interessati.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

DIONISI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto al punto 19 dello statuto stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni per l'anno 1991 e in lire 39 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione» (2762) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

FIORET, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

DIONISI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire allo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto al punto 21 dello statuto stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 27 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione» (2766) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Signor Presidente, si potrebbe ripetere quanto detto prima a proposito del nickel ed anche dello stagno per sottolineare la necessità della ratifica di questo accordo, firmato nel 1989, la cui entrata in vigore è condizionata alla ratifica dell'accordo da parte di paesi che raggiungono almeno il sessanta per cento della produzione di questo metallo. Con la nostra ratifica e con la ratifica di altri paesi l'accordo può entrare in vigore subito.

PRESIDENTE. Garantisce la democrazia del Cile?

GRAZIANI, *relatore*. Ce lo auguriamo, Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

DIONISI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto al punto 22 dello statuto stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 48 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990» (3099) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà pertanto di parlare il relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in esame concerne il finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, che fu istituito con un accordo tra l'ENEA e il Governo italiano firmato l'11 ottobre 1963.

Conosciamo tutti le vicende dell'Istituto e abbiamo temuto recentemente addirittura delle sue possibilità di sopravvivenza.

Il Governo italiano finora aveva finanziato il Centro mediante due meccanismi, un contributo obbligatorio come da accordo finanziario, ed un contributo volontario, sulla base della delibera del Comitato direzionale della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo. In conseguenza di questo accordo e dello scambio di lettere che c'è stato con l'AIEA-UNESCO, si quantifica il nostro contributo in venti miliardi annui, escludendo i contributi volontari.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche in relazione ai chiarimenti offerti dal relatore, raccomando l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

DIONISI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta, pur osservando che il Governo è tenuto negli anni a venire ad evidenziare che le risorse destinate al Centro di fisica teorica di Trieste sono calcolate all'interno del *plafond* a disposizione per i paesi in via di sviluppo, nel senso che i finanziamenti a quest'ultimo scopo comprendono anche i 20 miliardi annui previsti per il menzionato Centro».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, vorrei intervenire rapidamente sulle ragioni che ci inducono a votare a favore in modo assai convinto su questo disegno di legge. Non diamo soltanto un giudizio molto positivo sull'attività del Centro a Trieste, ma siamo stati molto sensibili all'allarme che si è avuto nell'opinione pubblica poche settimane fa, quando si è palesato il rischio che il Centro restasse senza finanziamenti e dovesse interrompere la sua attività.

Per questo motivo noi votiamo a favore del provvedimento, invitando il Governo ad appoggiare sempre queste iniziative a carattere multiplo, in particolare quando, come in questo caso, riguardano anche il Terzo Mondo e soprattutto consentono a studiosi di quest'ultimo di lavorare in modo proficuo per una attività volta al perseguimento del bene comune.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonchè

delle dichiarazioni dei 22 Stati Parte emesse alla Conferenza straordinaria del 14 giugno 1991» (3100) *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonchè delle dichiarazioni dei 22 Stati Parte emesse alla Conferenza straordinaria del 14 giugno 1991», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà pertanto di parlare il relatore, senatore Graziani.

GRAZIANI, *relatore*. Signor Presidente, il trattato sulla riduzione delle forze armate convenzionali in Europa è certamente il frutto di un clima internazionale che è stato modificato in profondità. È figlio in qualche modo e della volontà occidentale e della *perestrojka* di Gorbaciov. Esso è nato soprattutto per eliminare le asimmetrie che potevano risultare più destabilizzanti in un'Europa concepita dall'Atlantico agli Urali.

Il punto di partenza di esso è stata la riduzione di alcuni settori dell'armamento: i carri armati, le artiglierie e i veicoli corazzati da combattimento. Poi la trattativa è stata estesa anche agli aerei da combattimento ed agli elicotteri di attacco.

I problemi presentatisi in questa trattativa, pure facilitata da un clima internazionale estremamente favorevole e senza il quale non ci sarebbe stato neanche l'accordo, sono stati molti. Il Trattato infatti poneva alcune questioni non semplici, nè facili da risolvere sul piano della riduzione delle asimmetrie cui accennavo. In particolare, grossi problemi si sono manifestati per quanto riguarda la definizione delle sottozone. Nell'ambito della generale riduzione degli armamenti dell'una e dell'altra parte (l'*ex* Patto di Varsavia e il Patto Atlantico) si potevano, infatti, avere concentrazioni di forze in zone particolari: esse, come tali, potevano determinare nuove asimmetrie, pur nel dispetto del tetto che viene stabilito sulla consistenza di forze armate e di armamenti.

L'Italia, conformemente del resto ai suoi interessi di sicurezza, ha avanzato la richiesta, accolta, di essere inserita assieme a Francia e Regno Unito nella zona immediatamente adiacente alla zona centrale.

Gli sviluppi politici degli ultimi tempi, l'unificazione tedesca, il ritiro sovietico dai paesi dell'Europa centrale, avevano determinato peraltro uno squilibrio a favore dell'Alleanza atlantica e di ciò si è dovuto necessariamente tener conto.

Ugualmente la fissazione della cosiddetta «regola di sufficienza», secondo la quale nessun paese dovrebbe possedere più di un terzo degli armamenti complessivi esistenti nell'area tra l'Atlantico e gli Urali, ha comportato particolari e significativi problemi.

Essi, signor Presidente, sono stati tutti risolti, anche perchè quando c'è la volontà politica e la convinzione di entrambe le parti della necessità di arrivare ad un accordo i problemi tecnici, anche se gravi e complessi come in questo caso, possono essere sempre risolti.

L'impegno centrale del Trattato consiste nell'eliminazione degli armamenti eccedenti i tetti stabiliti, nello spazio di quaranta mesi dall'entrata in vigore del Trattato stesso. Questo è l'impegno centrale del Trattato, per la cui applicazione sono previste ispezioni di due tipi: il primo, ordinario, riguarda i luoghi in cui si dichiari esservi concentrazione di armi e di armati, ed implica ispezioni automatiche; per il secondo tipo, le cosiddette «ispezioni di sfida», c'è bisogno invece dell'autorizzazione del paese che viene ispezionato. Laddove cioè si pensi possano esservi concentrazioni di forze in zone diverse da quelle fissate e conosciute, possono esservi queste «ispezioni di sfida».

La ratifica che affrontiamo rappresenta una delle pietre miliari di un cammino lento, difficile (contraddittorio anche, se vogliamo) di tutta un'Europa che va dall'Atlantico agli Urali verso una stagione di sicurezza, diversa da quella di pochi anni fa.

Ma l'Europa oggi non è più soltanto l'Europa occidentale, nè soltanto l'Europa dell'*ex* Patto di Varsavia: oggi è l'Europa della CSCE, una cosa più grande e complessa.

Ecco perchè, nel momento in cui si sottolinea l'importanza della ratifica di questo Trattato, non si può non sottolineare anche la speranza che tutti noi poniamo nell'«Helsinky 2», laddove la CSCE dovrà provvedere, e con precisione, ad un assetto europeo, dall'Atlantico agli Urali, anche dal punto di vista degli armamenti, che comprenda - come dire? - una concezione di pace, di sicurezza, che riguardi tutta l'Europa e non soltanto quella che ha concluso questo trattato. (*Applausi del senatore Rosati*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pieralli. Ne ha facoltà.

PIERALLI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, avremmo preferito per la ratifica di questo trattato una collocazione nei nostri lavori parlamentari che consentisse una maggiore presenza dei colleghi senatori. Infatti, l'accordo sulla riduzione degli armamenti convenzionali in Europa ha chiuso un'epoca storica, quella della corsa agli armamenti, che ha caratterizzato per quarant'anni la vita dell'Europa e del mondo.

Per il Gruppo comunista-PDS, che nel corso degli anni si è battuto con tenacia a favore di accordi di disarmo controllato, il trattato sulla riduzione delle armi convenzionali in Europa rappresenta il raggiungimento di un obiettivo a lungo perseguito. Come i colleghi ricorderanno, noi avevamo legato al successo della trattativa di Vienna, che ha dato origine a questo Trattato, anche la richiesta della rinuncia alla costruzione della base NATO di Crotone, destinata ad accogliere gli aerei americani F-16, sfrattati dalla Spagna. Questa rinuncia della NATO è arrivata più tardi della firma del trattato sulle armi convenzionali, ma comunque è arrivata; ora il Governo italiano deve trarne le conseguenze necessarie cancellando dal disegno di legge finanziaria per il 1992 gli stanziamenti che erano previsti.

Tale rinuncia rafforza la nostra convinzione della giustezza della battaglia condotta e la nostra adesione senza riserve all'approvazione del trattato CFE sulle armi convenzionali, proposta dal relatore con argomenti che condividiamo e con voto unanime della Commissione esteri.

Devo confessare una certa sorpresa per il fatto che il Presidente della Commissione esteri della Camera dei deputati, pur sollecitandone l'approvazione da parte dell'Aula di quel ramo del Parlamento, abbia definito il trattato CFE ormai quasi obsoleto. Con questa ratifica non stiamo compiendo un atto dovuto; ma come si fa a definire obsoleto un trattato sulla riduzione degli armamenti che cominceranno ad essere distrutti soltanto dopo la ratifica parlamentare di tutti gli Stati firmatari? Non è stata questa l'opinione dei Capi di Stato e di Governo dei paesi NATO che nel comunicato finale a conclusione del Vertice di Roma hanno sollecitato i paesi firmatari a ratificarlo al più presto. È vero che con lo scioglimento del Patto di Varsavia e le attuali convulsioni dell'Unione Sovietica - dichiarata scomparsa dai Presidenti di Russia, Ucraina e Bielorussia - è tramontato definitivamente il rischio di un conflitto generalizzato in Europa e di una guerra mondiale: per chi dava valore soltanto alle asimmetrie, alla preponderanza delle forze convenzionali dell'Unione Sovietica e del Patto di Varsavia su quelle della NATO, il trattato CFE può essere ratificato e archiviato in un sotterraneo polveroso. Ma per chi vuole davvero - e voleva - insieme alla eliminazione delle asimmetrie anche la riduzione degli armamenti e della spesa militare, le cose non stanno affatto in questo modo. D'altra parte quelle armi che costituivano la superiorità sovietica nel settore europeo, schierate di fronte alla NATO, ci sono ancora tutte, in un'area in cui i nazionalismi sono già esplosi dando luogo a conflitti sanguinosi seppure - per fortuna - nella *ex* Unione Sovietica ancora limitati.

È certamente condivisibile la grande preoccupazione occidentale, che si manifesta in questi giorni anche attraverso una intensa e autorevole attività diplomatica e ricognitiva, circa la sorte dell'immenso armamento nucleare tattico e strategico dell'Unione Sovietica e circa i rischi di una ulteriore proliferazione nucleare.

Anche in questo caso, però, noi riteniamo che la via maestra sia quella di giungere al più presto possibile ad un nuovo stringente accordo sulla non proliferazione, ora che alcuni dei paesi che non aderirono al primo Trattato si dichiarano disposti - come la Francia - a firmarlo.

Ma quei carri armati, cannoni, aerei ed elicotteri da combattimento che in base al presente Trattato dovranno essere distrutti possono essere adoperati molto più agevolmente delle armi atomiche nei conflitti interetnici e tra repubbliche indipendenti, come ci ricorda ogni giorno la tragedia della Jugoslavia.

Il Trattato CFE non è del secolo scorso, ha appena un anno e contiene i meccanismi necessari a prendere atto dei mutamenti istituzionali di alcuni dei suoi firmatari. Intanto, è stato firmato già da una Germania unificata e ha clausole precise che consentono il suo funzionamento anche in caso di passaggio di un paese da un blocco all'altro, o dell'uscita di un paese da un'alleanza militare. Prevede, per le modifiche, la convocazione di una Conferenza internazionale da tenersi entro 15 giorni da quando un paese firmatario ne faccia richiesta, e consente di prendere atto degli aggiornamenti anche istituzionali che ci saranno in quella che era l'Unione Sovietica che aveva firmato il Trattato.

La convocazione di una rapida Conferenza internazionale è già avvenuta nel giugno di quest'anno per sanare la controversia sulle armi

convenzionali che dovevano essere assegnate alla difesa costiera, alla fanteria di marina, alle forze missilistiche e strategiche dell'Unione Sovietica. I paesi occidentali temevano che l'URSS aggirasse il Trattato sulla CFE.

Una rapida e convinta ratifica parlamentare da parte di tutti i paesi firmatari - e vorremmo sapere dal Sottosegretario, nella sua replica, quanti lo hanno già ratificato o sono sul punto di farlo - consentirà di affrontare con relativa rapidità anche la difficoltà costituita dal venir meno dell'Unione Sovietica e del Parlamento che avrebbe dovuto ratificare il Trattato. Quindi, sia se ci sarà una Unione che conservi forze armate uniche - sarebbe la cosa più auspicabile - sia se, come sembra probabile, ogni repubblica vorrà il suo esercito, la condizione che deve essere posta per ogni riconoscimento internazionale deve essere la preventiva ratifica degli accordi sugli armamenti convenzionali e atomici e l'approvazione di leggi nazionali che rendano concreti princìpi e disposizioni della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Non si deve ripetere quanto è avvenuto per la tutela delle minoranze nazionali. In Estonia la nuova legge sulla cittadinanza ha tolto il diritto di voto a chi non è estone; in Lituania è stato sciolto il consiglio comunale di Vilnius a maggioranza polacca. Noi riteniamo che i riconoscimenti debbano seguire l'approvazione formale di tutto ciò che è stato conquistato con la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, con la priorità degli accordi che riguardano gli armamenti. E sarà opportuno che il Governo italiano e quelli dei paesi alleati pongano in anticipo e con chiarezza la condizione della ratifica degli accordi sugli armamenti e più in generale del rispetto delle decisioni della Conferenza della sicurezza in Europa a qualunque Stato chieda il riconoscimento diplomatico.

Onorevole Sottosegretario, questa mattina ho ascoltato dal giornale radio che nella Comunità europea si sarebbe raggiunto un accordo sulle condizioni da porre per il riconoscimento delle repubbliche jugoslave. A questo proposito il mio Gruppo le sarebbe grato se nella sua replica volesse darci informazioni più approfondite di quelle che abbiamo potuto apprendere questa mattina.

Signor Presidente, il trattato che ci accingiamo a ratificare contiene l'impegno alla elaborazione di un nuovo mandato per nuovi negoziati sulla riduzione degli armamenti; noi consideriamo questo impegno di grande importanza. L'attuale trattato CFE prevede una fortissima riduzione degli armamenti dei paesi che facevano parte del Patto di Varsavia e una limitata eliminazione di armi convenzionali dei paesi della NATO, proprio per annullare le asimmetrie ricordate anche dal relatore. Se non vado errato, nell'Alleanza militare occidentale il nostro paese sarebbe per alcuni tipi di armamento al di sotto dei tetti previsti complessivamente dalla Alleanza. Non vorremmo che il raggiungimento di questi livelli di armamento - che per l'Italia sarebbero per alcuni settori da aumentare - fosse la ragione del consistente incremento della spesa militare prevista dalla legge finanziaria 1992, che noi non abbiamo condiviso nè condividiamo. Noi riteniamo tra l'altro che le decisioni assunte a Roma dal vertice della NATO e in particolare quelle del vertice europeo di Maastricht, riguardanti l'avvio

di una politica comune della sicurezza, consentano – nella collaborazione europea e interatlantica – una riduzione delle spese militari, senza intaccare l'efficacia della nostra difesa.

Riteniamo soprattutto che la via maestra sia quella di giungere al più presto ad una ulteriore forte riduzione del livello degli armamenti in tutta l'Europa attraverso un nuovo negoziato e un nuovo trattato, del resto già previsto dal trattato che ci accingiamo ad approvare. L'impegno di aprire un nuovo negoziato a conclusione del vertice dei Capi di Stato e di Governo previsto ad Helsinki, per la metà del prossimo anno, deve costituire, a nostro avviso, una priorità per la politica estera italiana.

Le difficoltà insorte a causa della dissoluzione di entità statali decisive nell'Est dell'Europa e la drammaticità dei conflitti in corso o latenti rendono ancor più necessario ridurre i livelli di armamento. La riunione dei Ministri degli esteri della CSCE tenutasi nel giugno scorso a Berlino ha ribadito questo impegno, indicando che già fin da settembre dovevano cominciare a Vienna le consultazioni necessarie. Il vertice della NATO del mese scorso a Roma – dopo aver preso atto della decisione americana di ridurre dell'80 per cento le armi atomiche tattiche dal teatro europeo e della risposta positiva del Presidente Gobaciov – si è espresso in questo modo circa la riduzione degli armamenti convenzionali: «Prendiamo atto con soddisfazione dei successi ottenuti recentemente per quanto riguarda il controllo degli armamenti e il disarmo convenzionale. Ricordiamo l'importanza estrema che attribuiamo al trattato CFE e invitiamo tutti i paesi firmatari a progredire rapidamente sulla via della sua ratifica e della sua messa in opera. Chiediamo con insistenza ai nostri *partners* nei lavori della "fase 1-A" – cioè quella di cui oggi ratifichiamo il risultato –, nei negoziati sul CFE e nei negoziati sulle misure di fiducia, di operare con noi alla conclusione di accordi sostanziali e rimaniamo risoluti a pervenire a dei risultati concreti da qui alla riunione dei seguiti della CSCE, che si terrà a Helsinki nel 1992».

Signor Presidente, il trattato che oggi ratifichiamo, reso possibile – come ha ricordato il senatore Graziani, relatore su questo provvedimento – dai mutamenti della scena internazionale, è figlio del lungo processo di Helsinki ed è frutto della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Oggi la CSCE attraversa una fase di difficoltà a causa degli sconvolgimenti in corso in Unione Sovietica e della guerra in Jugoslavia; tuttavia essa ha dimostrato di essere la carta decisiva del profondo e positivo mutamento degli assetti europei e mondiali ed ha la potenzialità per costruire un sistema paneuropeo di sicurezza fondato sulla collaborazione e cooperazione tra gli Stati.

Il nostro voto favorevole al trattato CFE vuole quindi essere espressione di un forte impegno a dare forza, istituzioni, fiducia e capacità di espansione alla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FIORET, *f.f. relatore*. Signor Presidente, la ratifica del trattato sulle forze armate convenzionali in Europa rappresenta un decisivo passo verso una pacifica convivenza fra i popoli nello spirito di Helsinki e della Carta di Parigi.

In questo contesto anch'io, come il collega Pieralli, sarò grato al Governo se vorrà manifestare una valutazione sulla riunione di ieri dei Ministri degli esteri in merito all'atteggiamento della Comunità europea nei confronti della vicenda jugoslava.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'Italia ha firmato il trattato sulla riduzione delle forze armate in Europa nel novembre del 1990, unicamente ad altri quindici paesi dell'Alleanza atlantica e ai sei paesi facenti parte del già disciolto Patto di Varsavia, dando vita, io credo, ad un avvenimento straordinario (come è già stato sottolineato dagli oratori che sono intervenuti in questo dibattito) nella storia delle relazioni tra gli Stati.

È la prima volta che si verifica un consenso così diffuso, così importante, intorno alla decisione di ridurre, nella vasta aerea compresa tra l'Atlantico e gli Urali, le categorie di armamenti convenzionali più destabilizzanti.

I rivolgimenti che noi abbiamo vissuto a far data dall'autunno 1989 nell'Europa dell'est, ma ancora più gli avvenimenti che si sono susseguiti negli ultimi mesi in Unione sovietica, non debbono far dimenticare che, allorchè nel gennaio 1989 fu siglato il mandato per il negoziato sulla riduzione delle forze convenzionali in Europa, intorno al tavolo negoziale sedevano, in posizioni opposte, da un lato i membri dell'Alleanza atlantica e, dall'altro, i membri del Patto di Varsavia, di cui allora, in quel momento di cupa confrontazione, nessuno poteva minimamente presagire il declino e, quindi, lo scioglimento.

Non sono trascorsi tre anni da quella data, ma la situazione internazionale è mutata al punto da rendere auspicabili, raggiungibili, nuovi e più avanzati traguardi sulla via del controllo degli armamenti in Europa e nel mondo. Questo non deve condurci a sottovalutare (e condivido il rilievo critico che è stato sul punto sollevato) l'alta valenza politica, l'attualità, l'urgenza dell'accordo CFE che l'Aula del Senato si accinge a ratificare. La sua rapida entrata in vigore, io credo, segnerà il completamento di sforzi negoziali e politici avviati e sviluppati certamente in circostanze molto diverse da quelle attuali, ma che richiedono un suggello formale a conferma dell'impegno di attuare tutti gli oneri riduttivi previsi nell'accordo.

E la pronta attuazione dell'accordo stesso, oltre agli obiettivi politici e militari che ad esso sono intimamente collegati, comunque in esso impliciti, risponde anche ad una rilevante certezza di legalità; un'esigenza particolarmente avvertita dai paesi dell'Europa centro-orientale un tempo legati all'Unione sovietica dal Patto di Varsavia, ma una esigenza che risulta condivisa dalle nuove repubbliche che vanno emergendo nel tumultuoso processo costituzionale così strettamente legato alla democratizzazione dell'Unione sovietica.

Ad esempio, la stessa dirigenza ucraina ha confermato ai paesi occidentali la volontà di contribuire alla piena e sostanziale attuazione, per la parte di sua competenza, degli accordi CFE a suo tempo assunti da Mosca.

La caratteristica fondamentale del trattato è rappresentata dall'impegno che con esso i 22 hanno assunto di ridurre i livelli delle rispettive forze convenzionali entro limiti fissati concordemente e dalla accettazione di una regola di sufficienza che impedisce ad un solo paese di detenere armamenti sproporzionati rispetto all'insieme di quelli presenti sul territorio europeo. Una condizione diretta essenzialmente a limitare le vastissime dotazioni dell'Unione sovietica. È quindi un aspetto particolarmente importante se si considera la grande disparità attualmente ancora persistente tra la consistenza delle forze armate convenzionali dei paesi dell'Alleanza atlantica e di quelli dell'*ex* Patto di Varsavia, all'interno dei quali la sola Unione sovietica, o le repubbliche che ne erediteranno il potenziale bellico, o l'unione di repubbliche chiamate a questo ruolo surrogatorio, continuerà o continueranno a disporre sino all'attuazione delle riduzioni di una quota superiore alla stessa NATO nel suo complesso nelle varie categorie di armamento.

Uno degli obiettivi principali del trattato, se non il principale, è dunque quello di indurre l'Unione sovietica, o i soggetti o il soggetto internazionale che nascerà dai complessi meccanismi di trasformazione in atto, a ridimensionare in modo drastico le proprie forze convenzionali in Europa, forze alla cui presenza era legata fino al periodo della «guerra fredda» la principale minaccia nei confronti dell'Occidente e lo stato di soggezione e di asservimento del paese dell'Europa centrale ed orientale.

Nella situazione attuale, anche se la configurazione di una minaccia proveniente dall'Unione sovietica si è certamente ridimensionata in maniera drastica, è egualmente imperativo dare corso alle riduzioni in un quadro legale certo e concordato, al fine di assicurare un indispensabile equilibrio stabile di forze tra paesi che mirano allo stabilimento di un nuovo sistema di sicurezza cooperativa in Europa e a creare condizioni di maggiore stabilità ai più bassi livelli di armamento nell'intero continente europeo.

In un mondo che va sempre più verso forme di avanzata interdipendenza e verso nuovi traguardi di disarmo in tutte le componenti delle strutture militari, siano esse convenzionali o strategiche, nucleari o chimiche, l'accordo CFE è destinato a svolgere un ruolo storico. In questo senso, la trattativa e l'accordo di cui il Governo propone oggi l'urgente ratifica costituiscono un'esperienza – come dicevo all'esordio di queste brevi parole – storica, politica e diplomatica assolutamente unica e irripetibile.

Per questo tramite si è contribuito in misura eminente all'affermazione dello spirito di collaborazione che anima non solo i paesi membri della NATO e quelli già membri del patto di Varsavia, ma tutti i Governi d'Europa. Questi sono ormai profondamente uniti nella consapevolezza che la strada della riduzione degli armamenti tracciata dal trattato CFE è l'unica percorribile per assicurare ai popoli d'Europa un futuro di pace caratterizzato da una accentuata sicurezza internazionale e dalla volontà di raggiungere nuove soglie di progresso e di civiltà.

Signor Presidente, ovviamente senza avere la pretesa di anticipare in questa sede un dibattito al quale il Governo darà, come è suo dovere, il massimo contributo di informazione e di valutazione, ma semplicemente per corrispondere con carattere di immediatezza ad una domanda che è stata avanzata dai senatori Pieralli e Fioret (una domanda che coglie importanti avvenimenti che si sono consumati e perfezionati nel corso della notte, poche ore fa, che riguardano una vicenda internazionale che l'opinione pubblica e tutte le forze politiche, senza distinzione, seguono con straordinaria ed acuta attenzione), riferirò brevemente sui contenuti della sessione di cooperazione politica europea, che si è conclusa questa mattina alle 3 a Bruxelles.

Signor Presidente, innanzitutto è stato approvato un documento di cui darò conto, per necessario corredo degli atti parlamentari; mi riserverò di far avere al più presto le pertinenti traduzioni dal testo francese. Vi si annunciano le linee direttrici sul riconoscimento di nuovi Stati in Europa orientale e in Unione sovietica: conformemente alla domanda del Consiglio europeo, i ministri hanno esaminato la evoluzione degli avvenimenti nell'Europa orientale e in Unione sovietica, al fine di definire un approccio concernente lo stabilimento di relazioni con i nuovi Stati.

In questo contesto sono state adottate alcune linee direttrici sul riconoscimento formale che valgono dunque sia per l'Unione sovietica e per le Repubbliche dell'Europa orientale e centrale, che, con più specifico riferimento all'argomento che è stato nodale in tutto il dibattito, per le vicende jugoslave.

La Comunità e gli Stati membri hanno confermato il rispetto pieno degli accordi di Helsinki e della Carta di Parigi, con specifico riferimento al principio di autodeterminazione; hanno ribadito la volontà di riconoscere, conformemente alle norme accolte nella pratica internazionale, tenendo conto delle realtà politiche peculiari di ciascuna situazione, gli Stati che dopo le modificazioni storiche avvenute nella regione si costituiranno su base democratica ed avranno accettato gli obblighi internazionali pertinenti impegnandosi in buona fede in un processo pacifico e negoziale. Questo per adottare una posizione comune che implica, con il riconoscimento, che ciascuno Stato provveda al rispetto delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e degli impegni sottoscritti nell'atto finale di Helsinki, nei seguiti di Parigi, particolarmente per ciò che attiene al rispetto delle regole dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo: la garanzia dei diritti dei gruppi etnici e nazionali delle minoranze, conformemente agli impegni sottoscritti nel quadro degli accordi CSCE; il rispetto della inviolabilità dei confini territoriali che non possono essere modificati che attraverso mezzi pacifici e pacifici accordi; la ripresa di tutti gli impegni pertinenti al disarmo, la non proliferazione nucleare (anche qui cade acconcio il *linkage* con la materia oggetto del disegno di legge di ratifica, che offre l'opportunità di questo intervento, come la sicurezza e la stabilità regionale); l'impegno a regolare attraverso accordi, specialmente attraverso il ricorso all'arbitrato, tutte le questioni concernenti la successione tra Stati e le controversie regionali.

La Comunità e i suoi Stati membri - è stato affermato ieri - non riconosceranno le entità che saranno il risultato di una aggressione.

Essi prenderanno in considerazione gli effetti dei riconoscimenti sugli Stati vicini. L'impegno in favore di questi principi apre la via al riconoscimento, da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, e allo stabilimento delle relazioni diplomatiche che potrà essere definito in specifici accordi. Questo è il documento di base che ha fatto da sfondo al dibattito aperto sulla questione iugoslava.

Per evitare interpretazioni o commenti, signor Presidente, che potrebbero apparire frettolosi e in qualche misura forse anche arbitrari, avvertendo che mi baso su appunti raccolti alle primissime luci dell'alba rientrando da Bruxelles con il Ministro degli affari esteri, mi limiterò a darvi contezza dei punti siglati nell'accordo, aggiungendo qualche chiarimento che potrà rendere più accessibile una prosa che, all'evidenza, rivela il tormento di un confronto appassionato e serrato che si è protratto per molte ore della giornata e della notte.

«La Comunità e i suoi Stati membri hanno discusso la situazione in Jugoslavia alla luce delle loro linee direttrici sul riconoscimento di nuovi Stati in Europa orientale e in Unione sovietica. Hanno adottato una posizione comune...». Questo mi sembra un dato da sottolineare con molta enfasi, tenuto conto delle difficoltà che l'approccio al problema poneva. C'è, quindi, una posizione comune riguardo al riconoscimento delle Repubbliche jugoslave.

Riguardo a tale riconoscimento si è convenuto quanto segue: «La Comunità e i suoi Stati membri si accordano di riconoscere l'indipendenza di tutte le Repubbliche jugoslave che soddisfino ai requisiti qui di seguito elencati. L'attuazione di questa decisione avrà luogo il 15 gennaio 1992». È l'attuazione del principio che è stato definito ieri. «Essi invitano pertanto tutte le Repubbliche jugoslave a dichiarare entro il 23 dicembre» – una data ormai prossima – «se desiderano essere riconosciute come Stati indipendenti; accettano gli impegni contenuti nelle citate linee direttrici; accettano le disposizioni formulate nella bozza di trattato all'esame della Conferenza sulla Jugoslavia e in particolare quelle del capitolo II sui diritti umani e i diritti dei gruppi nazionali o etnici; continuano ad assecondare gli sforzi del Segretario generale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la prosecuzione della Conferenza sulla Jugoslavia».

Questa è la «griglia» di condizioni che sono state identificate nella risoluzione approvata dalla cooperazione politica europea. «Le domande di quelle Repubbliche che risponderanno positivamente, saranno sottoposte, tramite la presidenza della Conferenza, alla Commissione di arbitrato per un parere prima della data di attuazione». Per intenderci, si tratta della Commissione presieduta da Badinter e della quale fa parte anche il presidente della nostra Corte costituzionale, dottor Corasaniti. «Nel frattempo la Comunità e gli Stati membri chiedono al Segretario generale e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di proseguire i loro sforzi per istituire un cessate il fuoco effettivo e promuovere uno sbocco pacifico e negoziato del conflitto. Essi attribuiscono la massima importanza ad un sollecito spiegamento di una forza ONU di mantenimento della pace, ai sensi della Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 724. La Comunità e gli Stati membri chiedono altresì ad ogni Repubblica jugoslava di impegnarsi, prima del riconoscimento, ad adottare garanzie costituzionali e politiche tali da

assicurare che esse non hanno pretese territoriali verso uno Stato comunitario confinante e che non praticheranno attività di propaganda ostile ad esso, compreso l'uso di denominazioni che implichino pretese territoriali». Dirò fra breve a cosa si connette quest'ultimo paragrafo del documento.

Voglio aggiungere, signor Presidente, che tale documento è il risultato precipuo di una intensissima azione svolta in questi ultimi giorni ed ore dal presidente del consiglio Andreotti e dal ministro degli affari esteri De Michelis, l'uno e l'altro impegnati in una serie di contatti che hanno permesso di ricostruire l'*étoile de fond* del consenso che, pur nelle molte difficoltà registrate ieri, si è finalmente realizzato. Vorrei dire che all'esordio della giornata era parso difficilissimo, quasi impossibile, conciliare le opposte prese di posizione, con la Germania, decisa ad effettuare il riconoscimento prima di Natale e ad annunciarlo entro due giorni dalla data di ieri, e la maggior parte degli altri Stati che, sensibili alle argomentazioni di Cyrus Vance, delegato del Segretario generale delle Nazioni Unite e dello stesso Badinter, che ieri è stato ascoltato dai Dodici insieme a Lord Carrington, ritenevano assai rischioso il riconoscimento a causa di immaginabili, prevedibili reazioni di parte serba.

Inutile sottolineare quanto grave sarebbe stata una linea di frattura all'interno dei Dodici subito dopo Maastricht. Sarebbe stato certamente un pessimo auspicio, oltre che una svalutazione del significato delle intese raggiunte al Consiglio europeo, proprio per le stesse prospettive della PESC, la politica estera di sicurezza comune. Inutile sottolineare quali avrebbero potuto essere le conseguenze per la stessa Serbia, se la maggioranza comunitaria si fosse dissociata dal riconoscimento da parte tedesca o da parte della Germania o di alcuni altri Stati che probabilmente avrebbero potuto condividere quella scelta.

Primo elemento del compromesso, come ho detto poc'anzi, è il decalogo di requisiti per gli Stati europei candidati al riconoscimento, elaborato a fini generali dunque e non soltanto per la Jugoslavia. Democrazia, diritti umani, minoranze, inviolabilità delle frontiere, rispetto degli accordi di disarmo e di non proliferazione nucleare, soluzione negoziata e per via arbitrale delle controversie nella successione tra Stati: credo siano i punti di un paradigma, puntualmente definito nel consenso dei Dodici. Il documento naturalmente, con riferimento alla Jugoslavia, pone altre specifiche condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento, accettazione delle disposizioni del trattato elaborato alla Conferenza dell'Aia, appoggio agli sforzi delle Nazioni Unite ed a quelli per il successo della stessa Conferenza di pace. Il concetto di riconoscimento condizionato ad una serie di presupposti e di impegni è parso subito accettabile dalla Germania; doveva esservi in cambio un impegno degli altri *partners* a procedere insieme al riconoscimento, una volta accettati i requisiti entro una data fissata e non lontana. Tale impegno è stato ottenuto e non è stata cosa da poco, se si considerano le divaricazioni, le riluttanze, le obiezioni della vigilia e della prima fase delle discussioni. I più ritenevano insufficiente una mera dichiarazione di intenzioni delle repubbliche, specie per quanto riguarda il trattato sulle minoranze, che ha costituito uno dei punti

nevralgici più acuti; occorreva una procedura per controllare l'effettiva osservanza di questi criteri e princìpi.

La Germania, nel timore che si potesse organizzare o insinuare in questo meccanismo una ragione di ritardo o effetti dilatori, si opponeva con decisione. Su proposta italiana si è deciso di affidare l'esame della questione alla Commissione d'arbitrato, presieduta appunto da Badinter, precisando che ciò non dovesse rappresentare ragione o causa di differimento, nè motivo di rinvio e che il parere doveva essere fornito entro la scadenza comunque fissata per il riconoscimento.

Per completezza di informazione vorrei ricordare che la Commissione di arbitrato che affianca i lavori della Conferenza di pace ha emesso, su richiesta di Lord Carrington, negli scorsi giorni, un parere in cui consta che la federazione jugoslava è in via di dissoluzione, che la volontà di indipendenza è stata chiaramente manifestata, con *referendum*, in Croazia, Slovenia e Macedonia, e mediante una risoluzione del Parlamento in Bosnia-Erzegovina, e che tali entità divengono Stati in base a tali espressioni di volontà e in base al possesso di fatto dei requisiti, mentre il riconoscimento da parte di paesi terzi può solo avere effetti declaratori.

La Commissione aggiunge che l'eredità della Federazione spetta a tutte e sei le Repubbliche, non già alla sola Serbia, le quali al riguardo dovranno accordarsi tra loro e che quelle che lo desiderino potranno eventualmente costituire una nuova associazione.

SANESI. Tra 5 anni se ne riparla.

VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Restava da trovare un compromesso sulla data entro la quale perfezione il riconoscimento. La Germania avrebbe preferito una scadenza vicinissima, si parlava già di domani, ma era disposta ad aspettare una settimana, fino al 23 dicembre; la richiesta tedesca era sostanzialmente condivisa da Belgio e Danimarca. Noi abbiamo proposto il 15 gennaio e abbiamo sostenuto l'assenso di tutti i 12 *partners* su questa data; dico 12 perchè anche la Commissione si è pronunciata in senso favorevole.

A questa scadenza verranno dunque riconosciute non solo la Slovenia e la Croazia, ma anche le altre Repubbliche: la Macedonia, forse la Bosnia e forse anche il Montenegro, che secondo una procedura sicuramente inusuale – se volete interamente originale per la prassi internazionale – avranno presentato domanda entro la data del 23 dicembre.

Dunque, anche la Serbia ha una settimana di tempo per decidere se chiedere il riconoscimento o se continuare a trincerarsi dietro l'affermazione che essa sarebbe la continuatrice della Jugoslavia – affermazione contestata dalla Commissione Badinter. In ogni caso il riconoscimento di due o più delle altre repubbliche da parte dei Dodici, cui certamente seguiranno un numero consistente di altri Stati che hanno fatto dipendere l'iniziativa per il riconoscimento dalle decisioni comunitarie, sarà un segnale che dovrà far riflettere tutti e segnatamente le autorità e le forze politiche di Belgrado.

Come avete ascoltato, la dichiarazione sulla Jugoslavia non si concentra esclusivamente sul riconoscimento. Noi abbiamo sottoli-

neato anche la necessità di un rapido invio della forza di pace delle Nazioni Unite; per completezza di informazioni avverto che l'ultimo paragrafo è dettato unicamente dalle apprensioni della Grecia sulla Macedonia.

Signor Presidente, concludo dicendo che vi è stato dunque un riconoscimento unanime, che vuole costituire un chiaro e duplice messaggio: l'Europa non può più tollerare temporeggiamenti ed ambiguità nella definizione sostanziale della crisi jugoslava. Al conflitto tra Serbia e Croazia non si possono più applicare, come ha preteso sino ad oggi Belgrado, le regole tradizionali attinenti le questioni interne tra gli Stati, ma devono essere applicate le regole internazionali sui rapporti interstatuali, cioè la Carta delle Nazioni Unite e tutti i princìpi della CSCE.

ORLANDO. Finalmente!

VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Noi ci auguriamo che l'unanimità di questo riconoscimento possa far riflettere tutti e possa far comprendere al Governo di Belgrado il rischio dell'isolamento ed incoraggiare quelle forze che nell'ambito del Governo e della stessa società serba non approvano la politica di aggressione militare, di distruzione massiccia, di avventurismo internazionale. Al tempo stesso deve provenire dal mondo esterno un altro segnale di una disponibilità ad assumere un ruolo di pace, non solo atti di natura diplomatica o meramente declaratoria, bensì con tutti i mezzi previsti dallo Statuto delle Nazioni Unite e senza più sottostare a manovre nè ambigue nè dilatorie.

Sono questi i sentimenti con i quali il Governo italiano questa notte ha mantenuto l'impegno assunto davanti al Parlamento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

DIONISI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di propria competenza, nel presupposto che il Governo faccia fronte agli oneri che derivano nel triennio 1995-1997 riducendo i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa interessati all'armamento convenzionale e di ciò sia data dimostrazione nelle note preliminari a partire dal bilancio 1993 e connesso triennio 1993-1995 relative al predetto stato di previsione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il

19 novembre 1990, nonchè le dichiarazioni dei 22 Stati Parte emesse alla Conferenza straordinaria del 14 giugno 1991.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato ed alle dichiarazioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXII del Trattato stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. Ai dipendenti civili dello Stato impiegati nel quadro delle attività ispettive di carattere militare previste dal Trattato di cui all'articolo 1, si applicano, in caso di decesso causato da incidente di volo con aeromobili o a seguito di evento violento nell'adempimento del servizio, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1981, n. 280, e quelle di cui all'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modifiche ed integrazioni.

È approvato.

Art. 4.

1. Al fine dell'effettuazione delle verifiche previste dal protocollo sulle ispezioni, annesso al Trattato CPE, la persona fisica, l'ente o la società titolare di un immobile o di un'area ai quali sia stato chiesto l'accesso a norma del medesimo Protocollo, non può impedire l'ingresso negli stessi di un nucleo d'ispezione e del relativo nucleo di scorta.

2. Nell'effettuazione dell'ispezione è adottata ogni cautela utile ad evitare pregiudizio alla proprietà ed alla riservatezza.

È approvato.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 1991, in lire 8.325 milioni per l'anno 1992, in lire 9.707 milioni per l'anno 1993 ed in lire 9.764 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», nonchè, quanto a lire 8.325

milioni per l'anno 1992, a lire 9.707 milioni per l'anno 1993 ed a lire 9.764 milioni per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, avrei anche potuto non fare una dichiarazione di voto sulle ragioni che ci inducono ad approvare la ratifica del Trattato sottoposto al nostro esame, perchè queste ragioni sono state ampiamente illustrate dal senatore Pieralli nel suo intervento che mi trova totalmente consenziente, visto che ha riportato i princìpi generali di una nostra linea politica e di un nostro mai smentito impegno sulle questioni connesse alla difesa della pace internazionale ed europea, sulle questioni del disarmo in particolare, perseguite durante tutti questi anni. Si tratta di un impegno che riteniamo abbia trovato in questo Trattato una gratificazione che non vale naturalmente soltanto per il nostro Gruppo politico, ma è un qualcosa di prezioso per tutti i popoli europei.

Ho chiesto tuttavia ugualmente di parlare per dichiarazione di voto perchè vorrei fare alcune osservazioni supplementari, pur connesse sempre al valore del Trattato, ma collegate anche alle informazioni che l'onorevole Sottosegretario ci ha fornito, dietro nostra richiesta, sull'accordo di questa notte a Bruxelles, informazioni di cui lo ringrazio a nome del nostro Gruppo.

Credo che anche le decisioni prese a Bruxelles contribuiscano a sottolineare l'attualità del Trattato che ci apprestiamo a ratificare; l'attualità e la sua importanza nella nuova, per molti versi, allarmante, situazione che si è andata creando in Europa con la disgregazione di vecchi Stati in tutta la parte orientale del continente.

Il primo atto che si è compiuto a Bruxelles – che io considero positivo – è che la Comunità europea ha fissato una serie di criteri – di cui mi auguro si dia l'interpretazione più oggettiva possibile – per operare riconoscimenti dei nuovi Stati che vanno apparendo negli spazi

su cui esisteva fino a poco tempo fa, e comunque ancora durante l'impostazione di questo Trattato, quello che era il blocco dell'Unione sovietica, il blocco del Patto di Varsavia.

Ora, che siano stabiliti dei criteri oggettivi, a mio parere, è il primo punto positivo. Questi criteri oggettivi, appunto perchè tali, vanno applicati a tutti i paesi e a tutte le nuove formazioni statali che possono apparire sia in Unione sovietica, sia nell'Est europeo, sia per quanto riguarda la Jugoslavia.

A quest'ultimo proposito vorrei dire subito che non voglio certamente cercare di imporre adesso un dibattito sulla questione jugoslava, di cui del resto ci siamo occupati altre volte in questa sede. Non credo nemmeno che le poche osservazioni che voglio fare a caldo, dopo aver ascoltato le informazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario, possano costituire un nostro commento ufficiale sulle decisioni prese a Bruxelles, in particolare per quanto riguarda la Jugoslavia, informazioni sulle quali, del resto, non abbiamo avuto nemmeno il tempo di poterci consultare tra di noi.

Vorrei però attirare l'attenzione su un punto di valore generale perchè connesso – ripeto – anche all'applicazione del Trattato che noi ci accingiamo a ratificare.

Noi non possiamo nasconderci che ci siamo trovati in questi giorni di fronte a un rischio molto serio, molto grave per l'avvenire della politica europea, rischio che io mi auguro sia stato fugato dalle decisioni prese a Bruxelles, ma che sarebbe forse prematuro, almeno da parte nostra, nonostante l'ampiezza dell'informazione che ci è stata fornita, dire che è già scomparso. Il rischio di fronte al quale ci siamo trovati (mi pare che lo stesso sottosegretario Vitalone lo abbia ricordato nella sua informativa) è stato quello di una spaccatura della Comunità europea e, in particolare, di un conflitto fra i membri della Comunità europea su una questione di politica estera a pochi giorni da quegli accordi di Maastricht che avevano invece come uno dei loro pilastri proprio il varo di una politica estera comune della Comunità.

È un allarme che noi avevamo già dato alla vigilia dell'incontro di Maastricht nel dibattito che abbiamo avuto in questa sede sulle risoluzioni approvate dalla nostra Giunta per gli affari europei. Ma non c'era soltanto un rischio di spaccatura della Comunità: c'era il rischio che una parte cospicua della Comunità si trovasse, su questo punto, in aperto conflitto con l'ONU, con l'organizzazione delle Nazioni Unite, con quanto i suoi osservatori e i suoi massimi esponenti avevano rilevato in questi ultimi tempi. Dirò di più: c'è stato il rischio che una parte della Comunità andasse ad un conflitto su questo punto con gli Stati Uniti d'America.

Credo che siamo tutti abbastanza consapevoli della complessità della situazione che si sta delineando in Europa per capire quali drammatiche conseguenze atti di questo genere potrebbero avere, aprendo la strada ad un ritorno a politiche nazionali, a ricerche di sfere di influenza da parte dei singoli Stati europei.

Quindi, così come mi rallegro comunque per l'accordo che è stato raggiunto questa notte a Bruxelles, che sembra perlomeno allontanare questo pericolo, voglio però anche esprimere il mio, il nostro allarme per alcune posizioni, prese da esponenti del Governo italiano nei giorni

scorsi, che sembravano invece accettare l'ipotesi di una spaccatura di questo genere senza valutare quali conseguenze a lunga scadenza avrebbero potuto avere. Dico questo per quanto riguarda la questione jugoslava in particolare, qui ricordata dal sottosegretario Vitalone.

Vorrei dire però che queste osservazioni, così come i princìpi approvati questa notte a Bruxelles, devono avere un valore generale, ed è molto importante che noi, appunto, includiamo, tra i princìpi del riconoscimento di qualsiasi Stato, l'impegno a osservare tutti gli accordi internazionali sottoscritti dalle formazioni statali precedenti di cui queste nuove Repubbliche facevano parte.

In questo senso, il trattato che noi ratifichiamo oggi ci offre un punto di riferimento decisivo proprio in questo quadro.

Non soltanto la ratifica, ma il rispetto e l'applicazione rigorosa di questo trattato devono essere fra i criteri fondamentali con cui noi riconosceremo anche le Repubbliche che dovessero sorgere o che stanno per sorgere o che sono sorte nei vecchi territori sovietici e in genere nell'Europa dell'est. Non dimentichiamo che Ucraina e Bielorussia non sono soltanto due Repubbliche della vecchia Unione che si sono dichiarate indipendenti, ma nella vecchia unione costituivano quei distretti militari occidentali dove erano concentrate le maggiori forze armate sovietiche; per cui lo stesso trattato che ci apprestiamo a ratificare sanciva delle particolari limitazioni per queste regioni nel quadro delle limitazioni generali approvate dal trattato stesso stesso.

Non voglio qui alimentare sospetti o diffidenze che non avrebbero ragione di essere; mi rallegro che l'onorevole Sottosegretario ci abbia ricordato che l'Ucraina ha già detto di voler rispettare gli accordi internazionali; tuttavia, sono anche convinto che potremo giudicare solo in base ai fatti.

Per questo sono persuaso che la Comunità europea e in genere gli stati che ne fanno parte, firmatari di questo trattato, debbano preoccuparsi di vigilare sulla sua applicazione e sul suo scrupoloso rispetto.

I princìpi stabiliti questa notte a Bruxelles mi sembrano rappresentare un precedente, un punto di riferimento insieme ai trattati sul disarmo per l'azione che dovrà essere condotta in avvenire.

Quindi votiamo a favore della ratifica di questo trattato non soltanto per le mille ragioni che in passato ci avevano indotto a batterci per una riduzione degli armamenti convenzionali, ma soprattutto perchè siamo convinti della sua importanza nel presente, del suo valore, della necessità di una sua rigorosa applicazione nelle nuove circostanze che vanno delineandosi sul nostro continente e che non sono prive di motivi di seria preoccupazione, credo, per tutti noi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, voglio solo annunciare il voto favorevole al disegno di legge di ratifica dicendo due parole, sia pure molto rapidamente, in ordine alle comunicazioni del sottosegretario Vitalone circa la situazione dell'*ex* Jugoslavia. Lo ringrazio di queste

ampie comunicazioni pur ricordando, non tanto al Sottosegretario quanto al Governo, che esiste un impegno formale e solenne, assunto in sede di esame del bilancio degli esteri in Aula dal ministro Cirino Pomicino, per un dibattito a tempi brevissimi sul problema della Jugoslavia con la possibilità, finalmente, per il Parlamento di votare. Era sulla base di quell'impegno del Governo che insieme ad altri colleghi, che con me avevano presentato un ordine del giorno, avevo ritirato l'ordine del giorno stesso: siamo sempre in attesa di questa possibilità per la prima volta di votare.

Signor Sottosegretario, colleghi, le notizie che ci sono state fornite per qualche verso comportano dei passi avanti: per la prima volta abbiamo un impegno della Comunità europea a riconoscere gli stati che si sono dichiarati tali democraticamente; ma non possiamo non trascurare il fatto drammatico e gravissimo che comunque con questa dilazione, che non riguarda l'oggi ma quello che da mesi si sarebbe dovuto fare, l'Europa consente che, intanto, le armate *ex* federali – non saprei come definirle – le armate del potere golpista di Belgrado possano continuare la loro azione per precostituire posizioni più favorevoli in vista della trattativa di pace approfittando del monopolio degli armamenti federali, pagati da tutte le repubbliche jugoslave.

Possono, intanto fino al 15 gennaio – comunque fino al 15 gennaio – proseguire nelle loro azioni. Tutti abbiamo utito le preoccupazioni sui pericoli derivanti dall'eventuale riconoscimento delle nuove Repubbliche, su quali reazioni potrà avere il potere serbo. Ma, vorrei chiedermi, quali reazioni ha avuto fino ad ora sulla base del non riconoscimento? È questa la realtà. Che cosa vogliamo dire? Che se le riconoscessimo farebbero la guerra? La stanno facendo da mesi. Sedi autorevolissime sono state occupate da un argomento la cui «malafede» è patente e clamorosa; è questa la realtà!

È una questione fondamentale la definizione dei princìpi per il riconoscimento dei nuovi Stati e, direi, per il riconoscimento di Stati.

Insieme ad alcuni colleghi di altri Gruppi parlamentari avevamo proposto che il Governo italiano si facesse promotore di qualcosa in più, non soltanto della richiesta alle varie Repubbliche di riconoscere e tutelare i diritti delle minoranze, ma anche che la Comunità europea offrisse essa stessa strumenti di garanzia sovranazionale a protezione di tutte le minoranze; ciò per rafforzare le possibilità che dobbiamo dare rispetto a difficoltà enormi che sicuramente ci saranno per mantenere fede agli impegni che ciascuno assumerà.

Dato questo riconoscimento di positività, si pongono altri problemi. Innanzi tutto, consentiamo loro fino al 15 gennaio di proseguire la guerra come la stanno proseguendo? Inoltre: se abbiamo sancito questi princípi, come possiamo continuare, essendo noi stessi firmatari di quelle dichiarazioni, a riconoscere non la Jugoslavia, che non esiste più, ma il potere golpista e aggressore di Belgrado, che certamente non rispetta nessuna condizione? Esiste il problema drammatico del Kossovo, oppresso e schiacciato in maniera indicibile dal potere di Belgrado, dal potere serbo in questo caso, non da quello cosiddetto federale.

È necessario in tempi rapidi un dibattito parlamentare in cui si diano indirizzi al Governo. Oggi, avendo detto ieri quello che abbiamo

detto, anche se per un minuto, continuiamo a mantenere relazioni con il potere golpista di Belgrado, mentre aspettiamo patenti dai poteri democraticamente eletti a Lubiana e a Zagabria. Questo è il problema che si pone all'Italia ed all'Europa intera.

Gli esponenti del Partito radicale transnazionale, di fronte al massacro di vite umane e delle ragioni del diritto, in corso in Croazia, attueranno - alcuni di noi hanno già iniziato - forme di protesta e di attiva resistenza non violenta per richiamare tutti e ciascuno alle ragioni che non possono essere che quelle della civiltà europea.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, debbo riconoscere che la debolezza del nostro Governo per imporre un proprio punto di vista, che sarebbe stato opportuno proporre al vertice di Bruxelles, in materia di Jugoslavia, non è venuta meno ed anzi è stata sempre più evidente.

Per la Jugoslavia si trattava proprio di partire dalla situazione antecedente al 1919 e allora avremmo risolto veramente i problemi della Jugoslavia: avremmo avuto noi l'Istria; gli sloveni avrebbero avuto solo una parte di ciò che hanno tolto a noi, ma sarebbe rimasta a noi quella parte di Gorizia toltaci. Invece, partendo dalla suddivisione dei confini attribuiti nel 1946, noi siamo gli unici ad avvertire lo schiaffo per l'Europa di una situazione che doveva essere affrontata altrimenti dal Governo italiano. E se una campana suona, suona il Governo, quasi a ribadire quel concetto che ispirò i governanti rinunciatari del 1919, i quali furono i responsabili di quanto accadde successivamente con D'Annunzio e Mussolini.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* SANESI). E i 350 mila dalmati giuliani che sono profughi in Italia devono sapere tutto questo! Fateglielo sapere: hanno votato per l'80 per cento per voi, sottosegretario Vitalone, ebbene, sappiano come li avete considerati! Per questo noi voteremo contro questa mattina, perchè siete mancati ad uno dei compiti ai quali dovevate attenervi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orlando. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana esprime la sua piena e convinta adesione al Trattato sottoposto alla nostra ratifica. Questo perchè il Trattato chiude un ciclo storico iniziatosi con la prima Conferenza di Helsinki. La Democrazia cristiana anche nel periodo più duro e difficile delle

relazioni intraeuropee, il periodo della guerra fredda, ha sempre sostenuto la conferenza di Helsinki come unico foro possibile per mantenere anche un dialogo fra sordi. E non è a dire che non si siano raggiunti dei risultati positivi, anche nel pieno della guerra fredda, quando sono state introdotte per la prima volta quelle misure di fiducia che hanno consentito un flebile avvio di un negoziato che ha avuto poi un moto accellerato quando nel 1986 - bisogna onestamente riconoscerlo - Gorbaciov ha aperto la fase della *perestrojka*. Questo trattato, così come si esprime egregiamente la relazione governativa e come è stato messo in luce con particolari doviziosi dal relatore, senatore Graziani, fissa alcuni principi che sono e rimangono validi e possono essere punti di riferimento anche per i successivi sviluppi, per la prosecuzione dei contenuti stessi del Trattato, nella sede propria che è la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Mi spiace dover in questo senso contraddire il collega Pieralli quando cita il termine «obsolescenza», come se il Trattato fosse definito obsoleto; è un termine proprio se lo si applica alla semantica (*commenti del senatore Pieralli*) cioè alla scomparsa dei *partners* che hanno sottoscritto lo stesso Trattato. Può darsi che questo riferimento alla politica di un termine dell'economia sia improprio, ma proprio è il fatto che il Trattato, come ha ricordato il Sottosegretario, essendo stato sottoscritto dai membri del Patto di Varsavia e dall'Unione Sovietica, oggi sia privo dei suoi *partners*, dei suoi interlocutori. Il che vuol dire che nulla viene tolto ai contenuti propri di questo Trattato che sono e rimangono validi per la continuazione di un dialogo che deve essere destinato ad introdurre nuove regole di sicurezza e cooperazione in Europa. E la sede propria per questo è e rimane la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea. Parallelamente bisogna poi riconoscere come questo Trattato sia stato accompagnato anche dai risultati positivi dei negoziati relativi alla diminuzione degli apparati nucleari e da quelli relativi alle armi chimiche, anche se la terza parte, quella concernente le forze navali, non ha trovato ancora un foro adeguato di discussione e decisione.

Va rilevato infine che il nostro paese, il nostro Governo, nel dare vita al CIVA, al Centro interforze per le verifiche degli armamenti, si va attrezzando affinchè questa azione possa essere proseguita nella prospettiva di una ulteriore riduzione degli armamenti convenzionali.

Detto questo vorrei rivolgere un vivo apprezzamento all'onorevole Sottosegretario per la relazione che ci ha fatto in ordine alla situazione della vicina Jugoslavia. Tale relazione viene considerata da me completa e idonea a consentire una risposta altrettanto compiuta.

Lei, onorevole Sottosegretario, si è fondamentalmente soffermato su tre aspetti. Il primo è relativo all'opera svolta dal nostro Governo per mantenere intatta la capacità di decidere univocamente e unanimemente da parte dei Dodici. E giustamente, come osservava il collega Boffa, una decisione non unanime, presa all'indomani dei risultati di Maastricht sarebbe stata perniciosa per l'avvenire stesso della Comunità europea. Il secondo aspetto, non meno importante, su cui il Sottosegretario si è soffermato è quello della definizione delle regole e dei princìpi, richiamati dal collega Strik Lievers, in base ai quali è possibile il riconoscimento. In proposito debbo aggiungere che non posso non

rivolgere un vero apprezzamento verso il Governo tedesco del cancelliere Khol e del ministro Genscher. Senza l'accentuazione della loro posizione differenziata, infatti, non si sarebbe determinato il terzo aspetto che giustamente è stato posto in luce dal Sottosegretario, quello cioè del passaggio da una condizione di limite costituita dalla persistenza della federazione jugoslava ad una di «internazionalizzazione» del problema che richiede modi diversi da quelli fin qui adottati.

Affermo che è proprio questo l'aspetto più nuovo ed importante delle decisioni che sono state unanimemente prese dalla Comunità e dello scadenziario che è stato stabilito fissando le date del 23 dicembre e del 15 gennaio, con gli adempimenti che sono previsti da parte delle due Commissioni costituite all'Aia; il che naturalmente ci pone nella condizione di poter e dover ricorrere a quello che dovrebbe essere – senatore Strik Lievers, noi l'abbiamo sempre detto – l'unico modo e l'unica possibilità per porre fine al massacro, cioè l'intervento delle Nazioni Unite. Un intervento che non può effettuarsi, essendo quella una forza di interposizione pacifica, se non si arriva almeno a una limitazione concreta degli scontri e all'osservanza concreta della tregua sottoscritta invano per quindici volte dalle parti in conflitto.

Vi è infine l'altro aspetto che ci riguarda da vicino quello cioè del riconoscimento di Croazia e Slovenia (escludiamo per ora gli altri paesi). Tale riconoscimento è strettamente e rigidamente condizionato alla garanzia e alla tutela delle minoranze – la nostra in testa, perchè ricade nei territori di entrambe le Repubbliche –, garanzia e tutela che devono essere fornite non solo dalla CSCE e non solo dalla Carta delle Nazioni Unite, ma anche dalla stessa Comunità europea.

Ecco la ragione per la quale mi ritengo soddisfatto di quanto appreso. Rivolgo anzi un vivo apprezzamento ed esprimo la solidarietà del Gruppo della Democrazia cristiana all'azione svolta dal Governo, prima di tutto, per il voto e la decisione unanimemente espressi dalla Comunità europea; in secondo luogo, per il ristabilimento di regole certe a tutela delle minoranze, valide anche per eventuali riconoscimenti di altri paesi; in terzo luogo, per aver finalmente saltato il fosso della Federazione e aver implicitamente riconosciuto che la Federazione non esiste più: non ha un presidente (da tempo dimissionario), non ha un esecutivo (inferiore al numero previsto dalla Costituzione federale), non ha un Parlamento (inferiore della metà al numero dei membri del Parlamento federale). La constatazione del decesso della Federazione è un passo estremamente importante e necessario per i futuri sviluppi. Di questo mi compiaccio ed anche per ciò esprimo l'apprezzamento per il Governo del Gruppo della Democrazia cristiana (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PIERALLI. Domando di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERALLI. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per precisare in che termini ho parlato di «obsolescenza». Forse il senatore Orlando era un po' distratto quando ho parlato: chi ha definito «quasi obsoleto» il trattato di cui stiamo discutendo è l'onorevole Flaminio

Piccoli, presidente della Commissione esteri della Camera dei deputati, con la cui definizione ho polemizzato nel mio intervento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

L'esame dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica iscritti all'ordine del giorno è così esaurito.

Discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)» (2931) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)» già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione del senatore Acone è stata stampata e distribuita. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tagliamonte. Ne ha facoltà.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come tutti sappiamo la «legge comunitaria» è stata predisposta principalmente per porre rimedio ai forti ritardi registrati nell'adeguamento del nostro ordinamento alla normativa CEE.

Quella che stiamo per votare è la seconda. La prima è stata approvata un anno fa, esattamente il 29 dicembre 1990, e reca il numero 428. Vale la pena di osservare che era stata presentata alla Camera l'8 marzo 1990 ed è stata pubblicata il 12 gennaio 1991, cioè 10 mesi dopo; è un po' troppo per un provvedimento voluto per accelerare i tempi della trasposizione.

La seconda legge comunitaria è stata presentata alla Camera il 18 luglio di quest'anno e se tutto va bene avrà impiegato 4 mesi in meno rispetto alla precedente per entrare in vigore. Passa troppo tempo tra la presentazione e l'approvazione di questi provvedimenti. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona; il Parlamento ha il dovere di interrogarsi al riguardo e di porre mano ai rimedi; saranno i regolamenti da rivedere - può darsi - oppure sarà problema degli approfondimenti ritenuti necessari dalle Commissioni competenti per materia; anche questo può darsi. La verità è che forse non abbiamo abbastanza riflettuto sulla importanza del vincolo comunitario e sulla vastità e varietà di una normativa che disciplina in maniera cogente la vita e le attività economiche e sociali dei cittadini dei 12 Stati membri.

Se quella di oggi è la seconda, appare più che lecito chiedersi quali risultati siano stati raggiunti con la prima legge comunitaria.

A ottobre risultavano emanati il 60 per cento dei decreti ministeriali di recepimento delle 66 direttive da attuare in via amministrativa; risultavano in corso di pubblicazione o prossimi alla approvazione i

decreti relativi alle 39 direttive da attuare in via regolamentare; delle 93 direttive che invece si dovevano attuare con delega legislativa solo il 20 per cento risultava pubblicato o in corso di approvazione. Negli ultimi giorni il Governo ha presentato altri decreti legislativi che modificano un po' la situazione, ma certamente non in misura tale da essere completamente soddisfatti del ritmo che si è impresso alla presentazione e all'approvazione dei decreti legislativi.

Ciò può significare che c'è qualcosa da migliorare. Soprattutto vale la pena di dire che bisogna accelerare la predisposizione degli schemi di delega, la preparazione dei pareri, lo scambio della firma degli atti; ancora una volta bisogna attivare di più le Commissioni parlamentari.

La legge n. 86 del 1989, cioè che istituisce la legge comunitaria, ha suscitato ammirazione ed interesse anche presso gli organi della Comunità; qualche paese avrebbe pensato di imitarci, qualche altro starebbe per farlo; cerchiamo di evitare di deludere le attese e chiediamoci se non sia il caso – viste le difficoltà – intanto di rovesciare il rapporto tra quantità di direttive da recepire per delega e direttive da recepire in via amministrativa e regolamentare. Questa seconda strada si è dimostrata la più rapida e pertanto vediamo se non sia il caso – prima di approvare la legge proposta dal Governo – di decidere a livello parlamentare di approvare in via amministrativa e regolamentare delle direttive che, viceversa, il Governo propone di attuare mediante delega legislativa.

So che questo discorso può non piacere, che può suscitare notevoli dubbi in ordine ai poteri, ai diritti e ai doveri del Parlamento di scendere nel merito e nei contenuti delle direttive e di giudicare a seconda della loro importanza quali debbano passare per la via della delega legislativa o per quali sia il caso di conservare alla responsabilità collegiale del Parlamento l'esame e l'approvazione.

Del resto alla Camera dei deputati la proposta del Governo ha già ricevuto dei cambiamenti nella direzione del passaggio di direttive su alcune materie dalla via regolamentare a quella della delega e viceversa.

A questo punto vorrei fare una osservazione sugli emendamenti presentati alla legge comunitaria. L'emendazione è un diritto-dovere dei cittadini eletti al Parlamento nella misura in cui ritengono che tutte le occasioni sono buone per disciplinare meglio talune materie nell'interesse della gente. Benissimo; mi pare però che quando si tratta di direttive comunitarie, cioè di norme che sono state emanate dalla Comunità europea, in particolare dal suo Esecutivo, l'emendazione dovrebbe prevalentemente riguardare la trasposizione di quelle norme nel nostro ordinamento, dovrebbe cioè non farci sentire autorizzati ad approfittare della circostanza per modificare la nostra legislazione vigente – vedi caso – in qualche circostanza mettendo l'operatore economico italiano in condizioni di inferiorità e di difficoltà rispetto alla concorrenza degli altri Stati membri. Un esempio valga per tutti: all'articolo 53 di questa legge comunitaria si parla di formaggi. La regola che aveva suggerito il Governo – lo ha fatto a ragion veduta – dopo aver adeguatamente approfondito la normativa comunitaria e la normativa vigente negli altri paesi, era quanto di più semplice si potesse immaginare: «Non è prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione di origine e a

denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge». Si tratta di una norma semplice e lapidaria in ordine alla quale c'è stata una corsa ad emendare che poi si è risolta con un emendamento che ora la Commissione di merito ci propone, ma che aveva sollecitato diversi e contrastanti interessi; e si erano attivate diverse spinte perchè si aggiungessero altre norme che finivano per restringere e quindi in qualche modo per condizionare la produzione nazionale senza che la nuova norma, eventualmente introdotta nel nostro ordinamento, potesse vincolare analoghe produzioni straniere.

Voglio dire, quindi, che il discorso è estremamente delicato: o noi, quando si tratta di recepire le norme comunitarie nel nostro ordinamento, stiamo esattamente a quello che ci chiedono di fare, a quello che siamo obbligati a fare in base al Trattato o, se proprio si vuole cogliere l'occasione per modificare la legislazione nazionale vigente, anche se non nella misura richiesta dalla norma comunitaria, bisogna fare attenzione a non costituire per gli operatori italiani dei vincoli non richiesti che li mettono in condizioni di inferiorità rispetto ai concorrenti degli altri paesi.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione con una modesta considerazione finale: nel dibattito che abbiamo avuto in quest'Aula, alla vigilia del vertice di Maastricht, si sono levate molte voci per lamentare la insufficienza della nostra partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario. Io stesso nella circostanza ho ricordato i risultati dell'indagine conoscitiva svolta in proposito dalla Giunta presieduta dal collega Zecchino e, per quanto si riferisce in particolare alle infrazioni del diritto comunitario commesse dal nostro paese, delle quali si parla abbondantemente anche nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge, le cifre sono allarmanti; le conoscete tutti, per cui non starò a ripeterle. Ma ciò che a mio avviso è importante è che, da un lato, con la legge comunitaria si sta cercando di tirarci fuori da certi primati non del tutto onorevoli per quanto riguarda l'applicazione e l'osservanza del diritto comunitario; ma, dall'altro – è qui il grande valore dell'indagine condotta dalla Giunta – si è messo in evidenza come da noi l'istanza che coordina la partecipazione alla formazione del diritto non è la stessa che coordina l'attuazione del diritto comunitario: la separatezza tra queste due istanze è la causa principale, se non forse l'unica veramente seria, che tiene l'Italia e la sua organzzazione amministrativa costantemente in condizioni di ritardo rispetto all'avanzata del diritto comunitario.

Come membri della Giunta, in qualche modo abbiamo approfittato dell'indagine per suggerire alcune misure che riguardano l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea del Senato, che hanno quindi a che vedere con il Regolamento, e abbiamo indicato alcune altre misure alle quali speravamo, chiedevamo di poter impegnare il Governo per adeguare la sua organizzazione amministrativa alle necessità della nostra partecipazione al diritto comunitario.

A giudicare dalla quantità dei presenti e degli interessati a questo dibattito, non c'è da sentirsi estremamente incoraggiati sulle prospet-

tive future di una migliore e più adeguata organizzazione della nostra amministrazione per saper cogliere tutte le opportunità offerte dal vincolo comunitario.

Concludo, signor Presidente, richiamando la frase del presidente del consiglio senatore Andreotti al suo ritorno da Maastricht parlando ai giornalisti: «Ce la possiamo fare». Al presidente Andreotti ha fatto eco il ministro Carli, il quale ha detto: «In Europa ci si può arrivare» (io mi ero illuso, in quarant'anni, che in Europa ci fossimo già) «ma sarà dura», almeno stando al titolo di un grande quotidiano romano.

Con la legge comunitaria, con gli aggiustamenti e i perfezionamenti che l'esperienza e il buon senso suggeriranno, ci siamo forse messi per la strada giusta, se non altro per accorciare i tempi del recepimento delle direttive e per ridurre il nostro contenzioso presso la Corte e con la Commissione delle Comunità europee.

Rimane aperta la questione di una nuova e organica legislazione sulla nostra partecipazione alla formazione e alla attuazione del diritto comunitario, di una legge che razionalizzi e renda più efficienti le strutture e le procedure interne. Ma a questo ormai provvederà – ce lo auguriamo – la prossima legislatura. (*Applausi dal centro e del senatore Strik Lievers*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galeotti. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, farò alcune rapide considerazioni in merito al disegno di legge comunitaria.

La prima considerazione che desidero fare riguarda una questione che mi sembra il collega che mi ha preceduto abbia già sollevato: le ragioni del ritardo nell'*iter* di approvazione di questo disegno di legge.

Sono trascorsi circa nove mesi, prima per quattro mesi alla Camera, poi per circa cinque mesi questo disegno di legge è stato esaminato dal Senato e noi ci auguriamo che, appunto, oggi possa essere definitivamente approvato. Certamente è un periodo di tempo abbastanza lungo; è vero che con questo disegno di legge, con la seconda legge comunitaria noi andiamo a recepire, se non mi sbaglio, circa 112 atti comunitari e che, quindi, si tratta di materia corposa e anche complessa, in molti casi; ma non c'è dubbio che il procedimento sia stato (dobbiamo riconoscerlo) abbastanza lungo e, tra l'altro, questo ritardo si somma al ritardo dovuto al fatto che queste direttive comunitarie, signor Presidente e colleghi, talune di esse soprattutto (e non poche, in verita), sono già di alcuni anni fa, del 1988, del 1989, per esempio. Quindi è giusto che ci si ponga il problema di come accelerare il procedimento di approvazione di queste direttive e complessivamente della legge comunitaria.

Voglio segnalare alla Presidenza del Senato, ai colleghi e al Governo che forse sarebbe opportuno raccogliere l'invito che è presente in un documento approvato dalla Giunta per gli affari delle comunità europee di introdurre una modifica al nostro Regolamento, e andare ad una vera e propria sessione dei lavori parlamentari riservata alla legge comunitaria. Purtroppo mi pare si discuta di questo grosso disegno di legge quasi in un clima di disattenzione; invece qui si tratta di recepire

numerosissime norme comunitarie nella nostra legislazione. Tra l'altro dobbiamo armonizzare queste norme comunitarie con altre del nostro ordinamento che disciplinano le materie in questione. Come è stato ricordato questo è affidato ad atti successivi, regolamentari, o semplicemente amministrativi, ma in molti casi si tratta di decreti legislativi che il Governo si è impegnato ad approntare previo parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari prima dell'approvazione definitiva delle leggi delegate.

Si tratta di un procedimento complesso e importante e sarebbe giusto che lo si affrontasse in modo serio. Probabilmente una sessione parlamentare condensata potrebbe produrre l'effetto di una maggiore attenzione da parte di tutte le Commissioni. È vero quanto è stato ricordato che quasi tutte le Commissioni di merito sono state interessate da questo provvedimento, ma quanto meno in alcuni casi abbiamo potuto rilevare che si è trattato di un esame piuttosto formale. Nell'ambito della 1ª Commissione abbiamo visto come esistano ancora dei vuoti, dei dubbi e delle perplessità.

Una seconda questione che voglio ricordare, peraltro già da me sollevata in Commissione, è quella di sollecitare il Governo perchè sia più attivo nella fase di formazione di questi provvedimenti comunitari. Ci siamo accorti che esistono delle serie difficoltà nel momento in cui dobbiamo introdurre nel nostro ordinamento norme contenute in atti comunitari. È chiaro che in molti casi si tratta di recepire delle norme innovative tenendo conto anche del fatto che l'integrazione europea non si può ottenere se non anche attraverso dei «sacrifici» del nostro stesso ordinamento, però abbiamo potuto rilevare anche in Commissione che in taluni casi si compiono dei passi indietro, soprattutto sul terreno sociale anche se, ovviamente, si tenta di integrare e modificare queste norme nel momento del recepimento. Che nella cosiddetta fase ascendente di formazione di questi atti comunitari ci debba essere una presenza molto attenta da parte del Governo è una raccomandazione che desidero ribadire anche in questa circostanza.

Un terzo aspetto che voglio sollevare è quello dei ritardi nel recepimento delle norme comunitarie. Voglio riconoscere al Governo, in particolare al ministro Romita, che in questi due anni di applicazione della legge n. 86 del 1989 indubbiamente sono stati fatti dei passi avanti, così come per la legge del dicembre dell'anno scorso e con questo disegno di legge che ci auguriamo possa costituire presto la seconda legge comunitaria. Però non c'è dubbio che i tempi siano ancora molto lunghi nel recepimento delle norme comunitarie e non c'è dubbio che, come per la legge comunitaria per il 1990, in molti casi deleghiamo il Governo ad emanare alcune norme, o con atti legislativi successivi, quindi con decreti legislativi, o con atti amministrativi e regolamentari generali o specifici.

Sarebbe molto utile che il Governo ogni sei mesi predisponesse una relazione semestrale, come contenuto in una norma, in particolare nell'articolo 7 della legge n. 86 del 1989, che ho prima ricordato; sarebbe anche utile conoscere con maggiore precisione e in maniera più soddisfacente di quanto abbiamo potuto fare in Commissione lo stato degli atti e a che punto siamo rispetto all'applicazione della legge del dicembre 1990 (la prima legge comunitaria). Anche in quella

occasione si trattava del recepimento di moltissimi atti normativi comunitari. Occorre conoscere quali siano i ritardi ancora in *deficit* di assolvimento rispetto agli obblighi comunitari e se ci siano norme comunitarie, e in che misura e di quale qualità, che non vengono recepite con il disegno di legge oggi al nostro esame.

Dopo queste osservazioni di carattere generale, signor Presidente, ci riserviamo, nel prosieguo dell'esame dei singoli articoli di questo complesso disegno di legge, di intervenire, anche perchè abbiamo presentato alcuni emendamenti di un certo interesse, sui quali abbiamo discusso in Commissione, ma che ritengo utile approfondire anche in Aula.

Avremo pertanto in seguito occasione di appuntare la nostra attenzione su determinati aspetti e di fare i nostri rilievi e le nostre proposte emendative. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è certamente una situazione singolare quella che è messa in luce da questo dibattito e dal modo in cui esso si sta svolgendo.

Stiamo affrontando questa discussione all'indomani del vertice di Maastricht e non è certo questa la sede per discutere dei suoi risultati, anzi spero che ci sia quanto prima l'occasione per farlo. Non dobbiamo oggi ripetere un dibattito che si è svolto pochi giorni fa, alla vigilia del vertice di Maastricht; ma non possiamo non rilevare come esso abbia messo in luce la debolezza e le contraddizioni della partecipazione italiana al processo comunitario. Il modo in cui affrontiamo, ancora una volta, la legge comunitaria conferma le lacune e molti degli elementi alla base della debolezza con cui l'Italia partecipa al processo comunitario.

Non desidero svolgere una analisi che altre volte in quest'Aula è stata svolta, certo con maggiore autorevolezza della mia, anche perchè ho la fortuna di poter rinviare alle conclusioni della indagine conoscitiva della Giunta per le politiche comunitarie, precedentemente ricordata. Attraverso questa indagine per la prima volta organicamente sono stati esposti tutti i termini delle difficoltà in cui ci muoviamo, indicando, a mio parere molto positivamente, alcune linee possibili di soluzione; quindi su ciò che riguarda l'entità dei ritardi nell'adeguamento al diritto comunitario e al recepimento non mi soffermerò, dando per scontato che tutti al proposito siamo in possesso o abbiamo la possibilità di procurarci informazioni adeguate.

Peraltro, farò una notazione sul significato di questa legge comunitaria che, con la «legge La Pergola», noi avevamo introdotto con l'ambizione, la speranza e forse l'illusione di avere finalmente lo strumento per risolvere i ritardi nell'attuazione delle direttive comunitarie. Per molta parte, lo sappiamo - e anche su questo il Ministro stesso tante volte ci ha illustrato i termini e le difficoltà della situazione - dobbiamo constatare che abbiamo semplicemente spostato il luogo e la sede dei ritardi, perchè con la legge comunitaria noi approviamo delle deleghe legislative. Il problema è che il ritardo si sposta, per le

ragioni che nella relazione dell'indagine conoscitiva sono state illustrate, alla emanazione della legge delegata; c'è poi l'ulteriore passaggio dell'attuazione di quest'ultima, perchè l'attuazione della direttiva comunitaria si ha solo nel momento in cui vi è l'attuazione della legge delegata. Quindi il ritardo si accumula e, proprio in relazione alle speranze che erano state suscitate in sede comunitaria dall'approvazione della «legge La Pergola», cresce la delusione e l'irritazione in sede comunitaria rispetto alla politica italiana.

Il problema di fondo è quello dell'insufficiente, scarsissimo coordinamento fra la vita istituzionale italiana e la vita istituzionale comunitaria. Questo riguarda tutti i diversi livelli, il livello dell'amministrazione e anche quello, dobbiamo dircelo, della vita parlamentare, del modo di lavorare del Parlamento. C'è troppo spesso un'insufficiente consapevolezza della presenza di questa dimensione di normazione comunitaria di cui non si tiene conto; si lavora come se essa non vi fosse e poi ci arriva all'improvviso questo macigno della legge comunitaria che, appunto, approviamo magari con tempi lunghi. Che i tempi sono troppo lunghi è stato ben ricordato dal collega Tagliamonte; inoltre approviamo i provvedimenti senza una adeguata possibilità di approfondimento, di vero dibattito almeno su quei punti importanti e nodali – perchè ci sono, come è ben chiaro ai colleghi – che vengono normati attraverso la legge comunitaria.

Esiste un problema politico che pongo al Governo al di là di ogni dato formale. Noi siamo forse – ne parlano tutti i giornali, ne parlano le più alte autorità dello Stato – alla vigilia di uno scioglimento di questa legislatura. Siamo allora o non siamo in condizioni di emendare questa legge comunitaria che, io ritengo, richiede modifiche? Siamo in condizioni di emendarla senza correre il rischio di trovarci senza una legge comunitaria approvata?

Sottopongo questo problema alla valutazione del relatore innanzitutto, del Governo e dei colleghi dei Gruppi parlamentari. E questo è un elemento che – me lo si consenta – aggrava la consapevolezza della contraddittorietà, della paradossalità della situazione in cui ci troviamo.

C'è un problema di un diverso modo di lavorare del Parlamento; si tratta di acquisire consapevolezza di una situazione radicalmente nuova nelle condizioni del legiferare e di darsi gli strumenti utili a questo scopo. Quello che noi abbiamo oggi è uno strumento inadeguato, perchè la Giunta per le politiche comunitarie, con le competenze regolamentari di cui dispone, è oggi uno strumento inadeguato; avremmo anche bisogno – condivido questa valutazione ripetuta poc'anzi dal collega Galeotti – di una sessione comunitaria, di un diverso modo di lavorare e avere consapevolezza dei problemi, perchè è anche questo che vuol dire in concreto la sessione comunitaria.

Lo strumento della Giunta è inadeguato, ma ugualmente, nei limiti che non può non avere, svolge un buon lavoro. È questo un problema che pongo al relatore, alla maggioranza e al Governo. A mio avviso, la Giunta ha compiuto un lavoro molto buono grazie all'impegno del suo relatore e alla collaborazione degli uffici, che voglio qui ringraziare per il contributo offerto. È stata compiuta dunque un'analisi approfondita ed acuta di questa legge comunitaria e sono stati individuati debolezze e punti di non conformità tra i contenuti della legge stessa e le direttive

che si tratta di approvare. Tali pareri articolati sono stati sottoposti alla Giunta di merito competente la quale non mi pare ne abbia tenuto conto.

Esiste allora il problema politico di comprendere le ragioni di ciò. Vorrei capire cioè se si è deciso che non era possibile apportare variazioni alla legge comunitaria pena la sua decadenza. Ma se così non è, ed effettivamente non lo è perchè la Giunta propone degli emendamenti, dobbiamo capire perchè non ci si misura sul merito delle questioni. Naturalmente le valutazioni serie e stringenti che la Giunta ha espresso possono venire respinte, occorre però una scelta motivata per questo.

Il nostro Gruppo, solo a titolo di testimonianza, ha proposto degli emendamenti che in piccola parte vogliono riproporre i problemi che la Giunta ha creduto di sollevare. Altri punti però, anche rilevanti, che la Giunta ha affrontato non sono stati fatti oggetto di nostri emendamenti. Propongo perciò all'attenzione dei Gruppi e del relatore, che è titolato ancora in questa sede a presentare emendamenti, la possibilità di assumere un'iniziativa in tale direzione.

Sostenevo che c'è un problema di adeguamento del nostro modo di lavorare perchè il nodo di fondo individuato anche dall'indagine conoscitiva è che molto spesso le difficoltà di recepimento nell'ordinamento italiano derivano, a monte, come si usa dire, da una debolezza, da una scarsa organicità della presenza italiana in sede di trattativa comunitaria per far valere esigenze specifiche del nostro ordinamento. Inevitabilmente nascono delle difficoltà obiettive di recepimento se in sede comunitaria, nell'elaborazione della direttiva, non si è tenuto conto di alcune specificità del nostro ordinamento.

Questo ci pone il problema della fase ascendente, del modo di intervenire nella formazione del diritto comunitario. Al riguardo sorge il problema del ruolo del Parlamento. Il Parlamento infatti non è in condizione, nè si attiva abbastanza per esserlo (è una critica che il Parlamento deve rivolgere a se stesso, perchè ha il potere di imporre al Governo certi comportamenti), di dare al Governo, come sarebbe indispensabile, sui punti nodali della trattativa comunitaria, delle direttive affinchè il Governo stesso in determinate sedi segua alcuni indirizzi piuttosto che altri.

Ci sono dunque limiti e colpe del Parlamento ma anche, signor Ministro colpe, e gravi, del Governo.

Molte volte ho sollevato il problema e lo ripropongo. L'articolo 7 della «legge La Pergola» prevede che il Ministro presenti una relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, una relazione tale da essere lo strumento attraverso il quale il Parlamento conosce per informazione del Governo, all'inizio del semestre (non al termine), i punti nodali su cui verterà la trattativa e gli orientamenti dell'Esecutivo, in modo da dare tempestivamente direttive al Parlamento, in tal modo rafforzando l'organicità del ruolo italiano nella trattativa, rafforzando il Governo stesso (non è un fatto di contrapposizione tra Governo e Parlamento).

Invece, la realtà è che questa relazione viene presentata regolarmente con mesi o anche con anni di ritardo. Il Parlamento fino ad ora ha ricevuto sempre relazioni estremamente generiche e che informa-

vano sulla situazione comunitaria sei mesi o un anno dopo che i temi erano stati discussi. Insomma, il Parlamento viene informato di ciò che si discuterà... quando ormai si è già svolta la relativa discussione e delibazione. Il Parlamento ovviamente non è in condizione di dare alcun tipo di direttiva: non ha informazioni e non può esprimere indicazioni.

È una situazione gravissima che deve cessare con urgenza; è una questione prioritaria rispetto a tutta la materia; è un impegno che si deve chiedere al Governo. Infatti - e su questo chiudo il mio intervento, signor Presidente - si tratta di un dato di aggravamento del problema centrale della politica comunitaria, cioè il crescente «*deficit* democratico». La legge europea nasce in grandissima parte senza alcun reale controllo rappresentativo da parte parlamentare. Certamente siamo contrarissimi ad ogni prevaricazione dei Parlamenti nazionali rispetto al ruolo del Parlamento europeo, ma ci sarebbe già qualcosa in più di democrazia (democrazia elementare), se il Governo italiano si recasse alla trattativa in sede comunitaria avendo ricevuto direttive da parte del Parlamento, avendolo interpellato.

La legge comunitaria nascerebbe sulla base di un gioco democratico e non di un ruolo esclusivamente dell'Esecutivo o di poteri burocratici che magari marciano per conto proprio.

E dico questo sullo sfondo dell'aspetto più preoccupante del vertice di Maastricht. Quel consesso ha allargato le competenze comunitarie, cioè le materie di competenza della Comunità, ma non ha accresciuto in misura adeguata il potere del Parlamento europeo. La codecisione definita degli accordi di Maastricht è una falsa codecisione. Non è una codecisione vera nei termini stretti in cui era stata individuata dalla dichiarazione comune De Michelis-Genscher (non sto parlando delle posizioni del Movimento federalista europeo o del Partito radicale). Quella che è uscita da Maastricht non è una codecisione, è un'altra cosa, un mero potere di veto finale. È tutt'altro che il potere del Parlamento di intervenire, di emendare su un piano di parità con il Consiglio.

Se questo è - e questo è -, noi assistiamo ad una crescita del «*deficit* democratico»: più Europa, oggi, allo stato, significa meno democrazia. Questo è il problema di fondo con cui ci misuriamo.

Per quello che ci riguarda in questa sede abbiamo il problema - non possiamo non porcelo rispetto al funzionamento della «legge La Pergola» - del modo in cui il Parlamento impartisce direttive al Governo per il ruolo dell'Italia nella trattativa comunitaria. Queste sono le ragioni profonde della perplessità che ci condiziona nel momento in cui dobbiamo dare il nostro voto; non rispetto ai singoli consensi o dissensi su questa o quella norma, ma sul piano politico di cui la legge comunitaria, così come oggi ci è proposta, è in qualche modo espressione e riflesso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ACONE, *relatore*. Signor Presidente, debbo rilevare che la discussione più che sul contenuto di questo provvedimento si è svolta su una

serie di rilievi pregiudiziali e generali attinenti al metodo di recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie.

Devo certamente confessare che noi siamo degli apprendisti, nel senso che attraverso l'elaborazione di questa seconda legge facciamo qualche sforzo, qualche passo in avanti per perfezionare la nostra tecnica di recepimento delle direttive comunitarie. Tuttavia non parlerei di una vera e propria chiusura governativa ai temi più ampi su cui vertono le direttive, ma mi permetterei di edulcorare questo rilievo critico in un rilievo di adeguamento progressivo della tecnica ai veri ed essenziali contenuti delle direttive comunitarie. Al riguardo è stato fatto qualche esempio dal collega Tagliamonte a proposito dell'articolo 53, che implica qualche problema in più rispetto a quello della pura e semplice tecnica, perchè una parola tolta o aggiunta ha delle ripercussioni su aspetti economici di rilevanza non indifferente.

Un'altra critica emersa nel corso della discussione attiene al ritardo nella attuazione ed è purtroppo una critica vera; tuttavia, a parziale giovamento di una situazione interna, vi è da dire che negli ultimi tempi c'è stata una ripresa da parte del Governo italiano e credo che questo disegno di legge sia una rilevante testimonianza del cambiamento di mentalità che ha portato a tale ripresa.

È stata poi sollevata un'altra critica, cioè di una sostanziale neutralità del Parlamento rispetto al Governo nell'attuazione di queste direttive, ponendosi in evidenza l'egregio lavoro svolto dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Anche questa è una critica abbastanza severa, perchè in parte i rilievi della Giunta sono stati accolti, in parte formano oggetto di emendamenti che i Gruppi hanno presentato e che discuteremo di qui a poco, e in parte sono stati trascurati dagli stessi Gruppi, che liberamente potevano proporre emendamenti anche su questi altri punti. Ciò è avvenuto perchè è prevalsa – diciamocelo francamente – la esigenza sovrastante di realizzare immediatamente un prodotto normativo finito per la paura incombente dello scioglimento anticipato della legislatura.

Diciamo quindi che la nostra situazione di grave inadempienza con questo provvedimento riceve un sollievo non irrilevante, in settori molto importanti e disparati. E anche il relatore, che si trova a svolgere questo incarico dopo una prima fase alla quale non ha partecipato in tale veste, ha cercato di fare un rapido corso di aggiornamento per essere in grado di riferire prima con la relazione scritta e oggi in Aula. Credo che anche questo aspetto vada sottolineato come testimonianza dell'impegno di questo ramo del Parlamento per venire incontro ad una esigenza fortemente avvertita e molto giusta.

Certo, queste sono norme che delegano la produzione giuridica all'Esecutivo; sono norme che devono mantenersi nella chiarezza e nella rigorosità dei criteri in un ambito più ampio, per consentire al potere esecutivo l'emanazione dei decreti delegati. Siamo aperti all'esame di questi emendamenti che, nel caso si riveleranno migliorativi (alcuni di essi lo sono) potranno essere recepiti col consenso del relatore. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi, in seduta pubblica, alle ore 16 con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 623

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 13 dicembre 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 6103. - «Disposizioni in materia di finanza pubblica» (3004-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 14 dicembre 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

«Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma» (3109).

In data 12 dicembre 1991 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PETRARA, CARDINALE, TORNATI, GIUSTINELLI, VIGNOLA, LOPS, SCARDAONI, ANDREINI e NESPOLO. - «Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981» (3107).

In data 13 dicembre 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

GIUSTINELLI, TORNATI e TOSSI BRUTTI. - «Interventi necessari alla bonifica dei movimenti franosi e degli smottamenti interessanti le zone della cascata delle Marmore e del lago di Piediluco in Comune di Terni» (3108).

In data 14 dicembre 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - «Modifiche al sistema normativo in ordine alla misura di prevenzione del divieto di soggiorno» (3110).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MANIERI, BOMPIANI, BONO PARRINO, CALLARI GALLI e VESENTINI. – «Relazione illustrativa al disegno di legge concernente modifiche ed integrazioni alla legge sul diritto agli studi universitari» (3106).

Disegni di legge, assegnazione

In data 13 dicembre 1991 i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Disposizioni in materia di finanza pubblica» (3004-B), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

PETRARA ed altri. – «Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981» (3107), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

FABBRI ed altri. – «Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982» (2728-*bis*) (*Stralcio degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli da 9 a 10 del disegno di legge n. 2728, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

AZZARÀ ed altri. – «Interventi per i settori industriali nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981» (2876-*bis*) (*Stralcio dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

BOATO ed altri. – «Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982» (3033-*bis*) (*Stralcio dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11*

dicembre 1991), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

ZITO. - «Tutela della lingua e della cultura della popolazione calabrese di origine albanese» (3078), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

BONO PARRINO e PAGANI Maurizio. - «Istituzione di una Commissione di indagine parlamentare sul finanziamento ai partiti politici» (3102), previo parere della 2ª Commissione;

BONO PARRINO e PAGANI Maurizio. - «Disciplina del finanziamento e della attività patrimoniale dei partiti» (3103), previ pareri della 2ª e della 6ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PELLEGRINO Bruno ed altri. - «Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione (ASTC)» (3087), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

SPITELLA ed altri. - «Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure» (3090), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOATO ed altri. - «Disciplina degli accertamenti delle minorazioni, delle disabilità e degli *handicap*» (3049), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MANIERI ed altri. - «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari» (3106), previo parere della 5ª Commissione;

«Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma» (3109), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 12 dicembre 1991, il disegno di legge: Margheriti ed altri. - «Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane» (2780) - già assegnato in sede referente alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - è nuovamente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2860.

In data 13 dicembre 1991, su richiesta della 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

CASOLI e GRECO. - «Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifica del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835» (3073).

In data 13 dicembre 1991, su richiesta della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

BAUSI ed altri. - «Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme» (611);

LIPARI ed altri. - «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori» (1015);

COVI ed altri. - «Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576 modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori» (1348);

FILETTI ed altri. - «Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori» (2365).

Il disegno di legge: VENTRE ed altri. - «Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali» (1817), già assegnato in sede referente alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni

culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è nuovamente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 3086.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute dell'11 dicembre 1991, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana» (3070) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero» (2899) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Deputati SANESE ed altri. – «Rifinanziamento di interventi in campo economico» (2945-B) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

In data 12 dicembre 1991, a nome delle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) i senatori Bausi e Fioret hanno presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980: norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonchè della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970» (2061).

In data 12 dicembre 1991, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) il senatore Graziani ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo

tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989» (2759) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 13 dicembre 1991, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore ACONE, sul disegno di legge: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)» (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

dal senatore GUZZETTI, sul disegno di legge: «Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» (3010) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In data 16 dicembre 1991, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Cabras ha presentato la relazione sui seguenti disegni di legge:

MANCINO ed altri. – «Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica» (1776-*bis*) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato a norma dell'articolo 74 della Costituzione*);

«Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali» (3021) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 16 dicembre 1991, il senatore Modugno ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: SPADACCIA ed altri. – «Abolizione dell'Ordine dei giornalisti ed istituzione della carta d'identità professionale del giornalista professionista» (57).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Roberto Fusco a

presidente dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale (n. 153).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita, in data 16 dicembre 1991, alla 9ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 dicembre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) nella riunione del 12 dicembre 1991, con allegata la relativa deliberazione.

Detta documentazione è stata inviata alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 5 dicembre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la relazione sull'attività della Commissione centrale e delle Commissioni regionali per l'impiego per l'anno 1990 (*Doc.* LXXVIII, n. 5).

Detto documento è stato inviato alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 11 dicembre 1991, ha trasmesso un documento che recepisce gli effetti della prima nota di variazione nel bilancio sperimentale dello Stato per l'anno finanziario 1992 e pluriennale per il triennio 1992-1994, già annunciato all'Assemblea il 24 settembre 1991 (*Doc.* C, n. 2).

Detto documento è stato inviato alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 12 dicembre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1991 e situazione di cassa al 30 settembre 1991 (*Doc.* XXXV, n. 18).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 5ª e 6ª.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 13 dicembre 1991, ha trasmesso – in attuazione all'ordine del giorno n. 1, approvato dal Senato il 18 dicembre 1980 – il «Rapporto sugli aspetti e i problemi della partecipazione italiana alle Comunità europee, relativo all'anno 1990».

Detto rapporto è stato trasmesso alla Giunta per gli affari delle Comunità europee e alla 3ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 9 dicembre 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42 (Applicazione nel territorio regionale del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), e, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36 (Ulteriori disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica). Sentenza n. 437 del 2 dicembre 1991.

Detta sentenza è stata inviata alla 1ª Commissione permanente.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 5 e 10 dicembre 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per gli esercizi dal 1985 al 1990 (*Doc.* XV, n. 222);

del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, per gli esercizi 1988 e 1989 (*Doc.* XV, n. 223).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con lettera in data 29 novembre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, la relazione sulla gestione del conto consortile per l'anno 1990 (*Doc.* XLII, n. 5).

Detto documento sarà inviato alla 10ª Commissione permanente.